

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 AGOSTO 1976

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 367
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 104:	
PRESIDENTE	394
VITALE Giuseppe (PCI)	394

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della

imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976 » (88) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ANDERLINI (Sin. Ind.)	Pag. 379, 388
ASSIRELLI (DC), relatore	382
BALBO (PSDI-PLI)	376
BRANCA (Sin. Ind.)	374
LUZZATO CARPI (PSI)	393
MARANGONI (PCI)	379
NENCIONI (MSI-DN)	378
PANDOLFI, ministro delle finanze	383
VISENTINI (Misto)	367, 390

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

PITTELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 6 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANENTE COMUNALE, MARTINAZZOLI, MANCINO, TANGA, RICCI, REBECCHINI, COLELLA, RIZZO, ACCILI, COLOMBO Vittorino (Veneto), COSTA, DE CAROLIS, FRACASSI, GRAZIOLI, MAZZOLI, SANTONASTASO, SEGNANA, SCARDACCIONE, VERNASCHI, TREU e SANTI. — « Provvedimenti cautelari in materia di sospensione o revoca di licenze edilizie e pene accessorie per i contravventori » (121).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976 » (88) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le

rate di luglio, settembre e novembre 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, eviterò di entrare nel merito del problema del cosiddetto cumulo e cioè della considerazione unitaria dei redditi dei due coniugi ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva dell'imposta personale sul reddito. Mi limito a far presente che la preoccupazione vivissima che ho sempre avuto, e posso dire che abbiamo sempre avuto riferendomi al Governo del quale ho avuto l'onore di far parte, è stata essenzialmente una preoccupazione di ordine amministrativo, non una preoccupazione di merito. Soggiungo anzi che proprio nella responsabilità di chi deve gestire un'amministrazione, ponendo da parte quelle che potevano essere le proprie personali preferenze alle quali si può dare maggiore adito con qualche fantasia quando non si è investiti di responsabilità amministrative, il problema di una revisione o di una caduta o di una improvvisa eliminazione del cumulo si presentava con carattere di drammaticità non soltanto sotto il profilo del gettito — e nella situazione in cui si trova la finanza italiana questo è un problema evidentemente che va considerato — ma per tutti i riflessi di carattere amministrativo in relazione alle posizioni precedenti, situazioni che a me, nei miei limiti, sembrava estremamente difficile o impossibile poter sistemare. Di qui l'atteggiamento preso quando, nell'imminenza delle elezioni regionali del 1975, una serie di improvvisazioni goliardiche, folcloristiche portarono alla ribalta questo problema, da parte, devo dire, di coloro che al problema non avevano mai, negli anni precedenti, dedicato nessuna attenzione e che in questa sede o alla Camera dei deputati avevano votato tutti i possibili cumuli e tutti i possi-

bili effetti di cumulo, compresi quelli assurdi provocati dalla legge dell'agosto 1974 che appunto aggiungeva a quelli tradizionali altri effetti di cumulo. A questa legge gli amici repubblicani ed io ci opponemmo, alla Camera e al Senato demmo voto contrario proprio anche per questo aspetto.

Di fronte a queste improvvisazioni la preoccupazione fu essenzialmente di ordine amministrativo per gli effetti distruttivi che una improvvisa eliminazione del cumulo avrebbe potuto avere e avrebbe avuto nei confronti dell'amministrazione, oltre che agli effetti del gettito. Sotto questo profilo il problema fu anche accompagnato felicemente dagli atteggiamenti che prese la Corte costituzionale con due successivi rinvii, evidentemente determinati da ragioni strettamente giuridiche, ma che appunto felicemente si accompagnavano ad un certo indirizzo che avevamo cercato di seguire. L'indirizzo era questo: sistemare tutto l'arretrato e così risolvere i relativi e assai gravi problemi amministrativi e lasciarli alle nostre spalle; arrivare a una soluzione legislativa (che fu indicata con la legge 2 dicembre 1975, n. 576) che limitasse il cumulo, lo portasse solo ai redditi più elevati (erano indicati 7 milioni con una prospettiva di aumentare la cifra) in modo da fare del cumulo qualche cosa di limitato come numero di soggetti e inteso a gravare con aliquota progressiva soltanto i nuclei familiari con i redditi più elevati.

A questo indirizzo, ripeto, diedero tempo i due successivi rinvii della Corte. Esso richiedeva infatti che tutto il passato fosse sistemato. Sulla base di questo indirizzo il cumulo si alleggeriva sia come problema di gettito, perchè si limitava solo alle categorie di redditi più elevati — anche se su quelle conservava una funzione della quale io, devo dire, sono profondamente convinto e che, se non si risolve con il cumulo, deve essere risolta in altro modo come è in tutte le legislazioni — sia come problema amministrativo che andava svuotandosi via via che si riusciva a sistemare l'arretrato.

Non entro in quelle che possono essere le prospettive future di soluzione del problema, anche se, come è ben noto, tutte le disposi-

zioni che la sentenza della Corte costituzionale ha fulminato di incostituzionalità erano già state abrogate dalla legge 2 dicembre 1975. Si tratta, come è noto, delle norme che toglievano la soggettività tributaria, giuridica e processuale alla moglie per imputare tributariamente al marito i redditi della moglie sia agli effetti della progressività, sia agli effetti dell'obbligazione tributaria e della rappresentanza processuale, cioè di quelle norme che indubbiamente davano maggiore adito a sospetti di incostituzionalità e che, ripeto, la legge 2 dicembre 1975 aveva tutte sopresse.

Con ciò non affermo che la Corte costituzionale non doveva per questo esaminare tali norme perchè indubbiamente, potendo esse avere riflessi per quanto riguardava le posizioni precedenti, ci poteva essere — e così ha ritenuto la Corte — una giustificazione al loro esame. Forse però c'era l'opportunità che da parte del Governo, salva la piena responsabilità di ogni organo e quindi della Corte nel suo ambito, si facesse presente quali erano gli effetti — lo ripeto ancora e forse lo ripeterò più volte — distruttivi che una decisione di incostituzionalità delle vecchie norme, già abrogate dalla legge 2 dicembre, avrebbe avuto per l'amministrazione, effetti distruttivi che riguardano non solo le renunce di gettito che si dovranno fare ed il disordine amministrativo che deriverà per l'assetto delle vecchie pendenze, ma il disordine amministrativo che si creerà con riflessi infinitamente più ampi, tali da compromettere, a mio parere, per qualche tempo una situazione già estremamente grave e critica quale quella dell'amministrazione delle imposte dirette che, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, è il settore che si trova, essendo anche il più difficile e il più delicato, nella situazione più critica.

Quindi i riflessi possono essere enormi, con vantaggi ovviamente per i redditi diversi da quelli da lavoro subordinato, cioè dei redditi che richiedono un accertamento, una vigilanza e un'azione amministrativa che invece l'acquisizione all'imposta dei redditi da lavoro subordinato non richiede.

Di qui la notevole meraviglia quando vidi che nell'imminenza delle elezioni, il ministro delle finanze Stammati, anzichè continuare nella linea, ferme le responsabilità di ognuno, di far presenti i disastri amministrativi che si sarebbero verificati in seguito a una sentenza quale quella che fu pronunciata dalla Corte costituzionale, presentandosi candidato in uno dei collegi di Roma, affermava pubblicamente l'incostituzionalità del cumulo e la volontà quindi di abrogarlo. Dopo di ciò naturalmente la difesa dei ricorrenti ebbe insperato aiuto e l'Avvocatura dello Stato, che doveva difendere le tesi dello Stato, si trovò in una posizione estremamente critica. Ma in un certo senso mi confortai perchè pensai al momento che il Ministro delle finanze, che non è un qualunque cittadino che possa esprimere le sue preferenze di ordine giuridico, ma persona che ha grave responsabilità e che dirige un'amministrazione con decine di migliaia di persone, di cui 14.000 alle imposte dirette nella situazione critica che conosciamo, avesse trovato — e ammirai la cosa perchè io non ero riuscito a individuarla — una soluzione amministrativa che risolvesse tutti gli effetti che temevo disastrosi che si potevano verificare a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che dichiarasse incostituzionali le norme del 1958 e del 1973, e che il Ministro stesso incoraggiava attraverso quelle sue dichiarazioni.

Fu quindi con stupore ancora maggiore che, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, non ancora depositata in cancelleria e non ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, vidi il decreto-legge, oggi al nostro esame, nel quale ci si limitava a disporre la sospensiva per i pagamenti delle rate di imposta che andavano a scadere. Mi convinsi allora che quella dichiarazione del ministro Stammati, come ha insinuato un collega qui presente, aveva solo finalità elettoralistiche contingenti e che il Ministro e il Governo precedente all'attuale si trovavano del tutto incapaci di trovare una soluzione al grave problema che avevano tanto contribuito a creare e nessuna soluzione avevano individuato nel momento in cui avevano fatto quelle dichiarazioni. Mi meravigliò anche l'estrema

povertà della relazione che accompagnava la presentazione alle Camere di questo provvedimento. Essa si limitava a quattro righe — da parte mia ho sempre cercato di evitare questo — per dire: signori, approvate questo provvedimento perchè ci fa comodo che lo approviate, e niente di più. Infatti inutilmente si cercherebbe in quella relazione un qualsiasi argomento politico o giuridico che potesse giustificare il decreto stesso.

Il decreto-legge di sospensione dei pagamenti dell'imposta non doveva essere emanato perchè il problema al momento in cui il decreto fu disposto non si poneva. La norma costituzionale, che è l'articolo 136 della Costituzione, se non erro, e la norma che la integra (il terzo comma della legge n. 87, che è una legge ordinaria) stabiliscono (in particolare l'articolo 136 della Costituzione) che l'efficacia delle leggi dichiarate incostituzionali cessa dal momento in cui sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ora nel momento in cui veniva disposto questo decreto-legge del 9 luglio presentato alle Camere, la Corte costituzionale non aveva neanche depositato in cancelleria la sentenza perchè quella sentenza venne depositata il 15 luglio e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (vale a dire il momento dal quale potevano determinarsi gli effetti che derivano dalla dichiarazione di incostituzionalità di una norma) avvenne il 21 luglio. Per questi motivi non riuscivo a capire perchè si dovesse ricorrere ad un decreto-legge quando la sentenza della Corte costituzionale non era ancora nè depositata in cancelleria nè tanto meno pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e quindi non esisteva ancora giuridicamente perchè l'esistenza giuridica di una sentenza della Corte costituzionale si determina soltanto nel momento in cui il dispositivo viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Questo decreto-legge indicava l'assoluta impreparazione del ministro delle finanze Stammati e del Governo precedente di fronte a questo evento che in sede elettoralistica (come qui è stato insinuato) era stato auspicato dallo stesso capo dell'amministrazione...

A N D E R L I N I . Non insinuato ma detto!

V I S E N T I N I che doveva poi subirne le conseguenze. E le conseguenze — non dobbiamo nascondercelo — esistono. Parlo del passato perchè per quanto riguarda l'avvenire nessuna delle disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è stata fulminata di incostituzionalità e quindi noi per l'avvenire abbiamo la possibilità di vedere con tutta calma se quelle norme siano da mantenere perchè costituzionali oppure se debbano essere modificate. Daremo allora la nostra valutazione.

Per quanto riguarda invece le norme dichiarate incostituzionali (in particolare, se non erro, l'articolo 131 del testo unico del 1958 e soprattutto gli articoli del decreto del 1973 che escludevano la soggettività tributaria sostanziale e processuale della moglie per imputare al marito il reddito di questa a tutti i fini tributari), tale dichiarazione di incostituzionalità pone senza dubbio alcuni problemi che a mio parere vanno attentamente valutati, non essendo sufficiente il ricorso ad un semplice decreto di rinvio dei pagamenti.

Non c'è dubbio — dicevo — che dobbiamo tenerne conto. Ma quali sono le conseguenze da trarre dalla dichiarazione di incostituzionalità? Spettava al precedente Governo valutarli anzichè proporci un semplice procedimento di rinvio. Quali siano questi effetti lo indica anche una sentenza della Corte costituzionale e ce lo conferma una dottrina molto autorevole che proviene, in qualche caso, da qualche autorevole giudice della Corte costituzionale. Il criterio che deve guidare l'interpretazione sia dell'articolo 136 della Costituzione sia del terzo comma dell'articolo 30 della legge n. 87 (che — ripeto — non è una legge costituzionale nè una legge costituzionalizzata, cioè diventata costituzionale per un certo richiamo in una legge costituzionale, ma una legge ordinaria) è il seguente. Si esclude, benchè l'articolo 136 della Costituzione potrebbe suscitare qualche dubbio, che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità fosse semplicemente quello di una abrogazione della

norma. In senso opposto però altri può interpretare l'articolo 136 come se sancisse la nullità assoluta della norma dichiarata incostituzionale, per cui cadrebbero tutti i rapporti, anche quelli precedentemente esauriti. L'interpretazione che fornisce la stessa Corte costituzionale è nel senso che non si tratta di abrogazione, ma di nullità assoluta. La dichiarazione di incostituzionalità determina una forma particolare di retro-attività che riguarda i rapporti che non siano ancora esauriti, cioè quelli nei confronti dei quali per conseguirne l'esecuzione occorrerebbe invocare la norma che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Conseguentemente si insegna che la dichiarazione di incostituzionalità non ha alcun effetto sui rapporti che si siano esauriti, per esempio, per cosa giudicata o per quelli nei confronti dei quali siano decorsi i termini di decadenza o di prescrizione, oppure quelli che abbiano formato oggetto di un atto amministrativo diventato definitivo. Perchè? Perchè in questi casi la definitività non deriva dalla norma dichiarata incostituzionale, bensì da altre norme, quali quelle sulla definitività della cosa giudicata o quelle sui termini. Così quando l'atto amministrativo è diventato definitivo, l'esecuzione dello stesso avviene non sulla base della norma dichiarata incostituzionale, ma sulla base delle norme che danno efficacia all'atto amministrativo contro il quale non sia stato opposto gravame e che quindi sia diventato definitivo. Altrettanto per i termini di decadenza la cui eccezione riguarda appunto l'esistenza del termine di decadenza o del termine di prescrizione e non la norma dichiarata incostituzionale.

Questo è chiaro e spero di essere stato io stesso chiaro nel riferirlo. È l'insegnamento della Corte costituzionale in una bella sentenza (Presidente Branca e relatore Crisafulli) del 2 aprile 1970, n. 49, e mi sembra che anche la dottrina su ciò sostanzialmente concordi.

Il problema che si pone, che in questa sede non possiamo vedere, ma che indica la inopportunità del provvedimento che stiamo esaminando, è quali siano da considerare come rapporti esauriti. A questo proposito mi troverei in una situazione di poca uni-

formità con alcune sentenze della Cassazione relative all'imposta sull'incremento dei valori patrimoniali che fu introdotta, se non erro, con un provvedimento del 1963 e alla quale era stata data efficacia retroattiva di dieci anni. La Corte costituzionale dichiarò appunto l'incostituzionalità della norma che dava efficacia retroattiva di dieci anni. Poi vennero i problemi di interpretazione, in sede di magistratura ordinaria, degli effetti di questa dichiarazione di incostituzionalità.

B R A N C A . Desidero precisare che in quella occasione non ero io il presidente.

V I S E N T I N I . Non di questa sentenza. Di quell'altra ho citato il presidente sia perchè è qui presente, sia perchè è stato mio rettore ed è caro amico, sia perchè si tratta di una bellissima sentenza che mi faceva piacere citare ricordando i nomi del presidente e del relatore.

Ora la magistratura ordinaria, la Cassazione in due sentenze a sezioni unite ha fissato il principio, su cui non concordo affatto, che sarebbero esauriti i rapporti tributari per i quali sia avvenuto il pagamento. Non mi richiamo a considerazioni di equità, perchè in questi casi si determinano inevitabilmente sperequazioni e ingiustizie. Chi ha esaurito il rapporto è chiaro che ormai ha chiuso la sua vicenda. Ma la Corte di cassazione « fa coincidere la definitività del rapporto » con il pagamento. Quindi per la parte pagata non vi è alcun diritto al rimborso. Invece le rate che devono ancora essere pagate, non sarebbero più dovute in quanto la loro esecuzione dovrebbe richiamarsi alla norma che è stata dichiarata incostituzionale. Il che non corrisponde affatto all'insegnamento della Corte costituzionale e all'insegnamento della dottrina perchè in questo caso il pagamento deriva non più dalla norma dichiarata incostituzionale ma dal fatto che c'è una cosa giudicata o che l'atto amministrativo è diventato definitivo. Supponiamo un accertamento che abbia formato oggetto di ricorso, che sia andato attraverso l'elisir di lunga vita (quello di una volta, oggi è un po' più corto) delle tre commissioni (tre fasi: distrettuale,

provinciale e centrale), che poi abbia avuto le tre fasi dell'autorità giudiziaria ordinaria e sul quale poi finalmente la Cassazione si pronuncia, magari anche in sede di rinvio, quindi con altre due fasi aggiuntive: c'è una cosa giudicata che vale anche per le rate di imposta non scadute e non soltanto per quelle che siano state pagate. Per altro verso, se c'è un accertamento contro il quale il contribuente abbia ricorso e vi sia stata tuttavia una provvisoria iscrizione a ruolo, restano fulminate di incostituzionalità non soltanto le rate da scadere, ma anche le rate già scadute perchè l'atto amministrativo non era diventato definitivo. E credo che su questa linea dovremo regolarci quando disciplineremo la materia.

Questo però indica quale possibilità di difesa a mio parere vi sia per l'erario anche per quanto riguarda il passato. E ciò non soltanto per il 1974, ma anche per tutti gli anni precedenti ed in particolare per quelli per i quali — che sono la maggioranza delle ipotesi — l'accertamento sia diventato definitivo o per concordato o per scadenza dei termini o per giudicato delle commissioni o dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ma, ripeto, indico questi problemi per far presente la loro complessità ed anche la necessità di vederli nel loro insieme, con la volontà di difendere lo Stato ed il gettito tributario.

Che cosa è avvenuto invece con il provvedimento che stiamo esaminando? È una pura e semplice proroga, un rinvio, non giustificato perchè in quel momento non esisteva — lo ripeto ancora una volta — la sentenza della Corte costituzionale che non era nè depositata nè tanto meno pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, un rinvio che comprende (e devo dire che, una volta disposto il rinvio, era inevitabile) non soltanto l'onere addizionale di imposta derivante dal cumulo, ma anche l'imposta base. Esemplico: se un contribuente ha venti milioni di reddito e la moglie ha cinquecentomila lire di reddito, quel contribuente gode della sospensiva, non soltanto per le cento o duecentomila lire che possono corrispondere al maggior onere derivante dall'accumularsi dei redditi della moglie con i suoi redditi, ma per tutta l'imposta dovuta sui venti milioni e per quella più modesta do-

vuta sulle cinquecentomila lire della moglie. Questa è la sospensiva che è stata data e che non riguarda i redditi di lavoro subordinato, perchè questi hanno già subito la ritenuta alla fonte. Pertanto quando leggo negli atti della Camera che da parte di formazioni politiche di sinistra si afferma che il provvedimento va incontro ai lavoratori dipendenti, devo rilevare che questo non è affatto vero, perchè la sospensiva va incontro ai professionisti, alle imprese, ai commercianti, insomma a tutte quelle categorie che non pagano per ritenuta alla fonte. Le quali ultime quindi in virtù del provvedimento in esame non soltanto non hanno l'onere aggiuntivo del cumulo — e qui tengo fermo quello che ho detto prima e cioè che tutti gli atti amministrativi diventati definitivi restano produttivi di imposta e non c'è nessuna ragione di modificare questa parte, per cui era assolutamente inopportuno intervenire con un decreto-legge temporaneo, ma bisognava riesaminare la materia — ma non hanno nemmeno l'onere dell'imposta di base. Credo pertanto che questo sia un provvedimento di una gravità estrema, soprattutto come indicazione di non rigore, di lassismo, di faciloneria — mi dispiace adoperare questa parola — nei confronti di una materia di tanta delicatezza.

Devo dire che la Camera ha peggiorato la situazione, con inni proprio da parte di chi non doveva farli, invocandosi situazioni di lavoro dipendente che in questa materia non esistono. Infatti la sospensiva è stata estesa fino al 31 dicembre 1976. Alla rata di luglio si sono aggiunte tutte le rate fino a quella di dicembre. Inoltre la sospensione è stata estesa anche ai vecchi tributi e cioè alla complementare. La norma governativa, al primo comma, dava la sospensiva soltanto per l'imposta personale progressiva sul reddito, cioè quella nuova in vigore dal 1° gennaio 1974; per quanto riguarda la complementare ne faceva menzione soltanto quando fissava, al secondo comma, la sospensione degli atti esecutivi, e ciò secondo me proprio in base all'errore giuridico di ritenere che l'atto esecutivo si basi sulla norma dichiarata incostituzionale e non sull'atto amministrativo diventato definitivo o addirittura sulla cosa giudi-

cata, perchè in molti casi ci troviamo nella fase successiva alla pronuncia giudiziale.

La Camera ha esteso la sospensiva alla imposta complementare in tutti i suoi effetti, escludendo soltanto i casi di condono. Devo dire che se l'obbligo di pagamento venisse meno perchè le norme che non sto a ricordare sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, mi pare difficile distinguere il caso in cui la definizione è avvenuta a seguito del condono, che è sostanzialmente un concordato su certe basi indicate dalla legge, ma che è pur sempre un cosiddetto concordato cioè un atto amministrativo con l'adesione del contribuente che lo rende definitivo. Ma proprio la esclusione dei casi di condono, che nel merito è sacrosanta e che costituisce il minimo che potesse essere fatto, presuppone che si riconosca, come a mio avviso va riconosciuto, che in tutti i casi in cui l'atto amministrativo è diventato definitivo (o perchè c'è cosa giudicata, o perchè non ci sono stati ricorsi e quindi sono scaduti i termini) l'obbligazione tributaria rimane ferma anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, in quanto l'obbligazione tributaria deriva ormai — lo ripeto ancora una volta — non dalle norme dichiarate incostituzionali, ma dalla definitività dell'atto amministrativo o dalla cosa giudicata che si sia creata sull'atto amministrativo.

L'inopportunità del provvedimento che stiamo esaminando deriva infine dalle sue conseguenze di ordine finanziario. Ho letto negli stampati della Camera che si è parlato di qualche centinaio di miliardi. Potrà ammontare a qualche centinaio di miliardi (che è pur sempre cifra robusta) l'onere addizionale, l'onere aggiuntivo di cumulo. Supponiamo 20 milioni il reddito del marito che è un professionista, 20 milioni il reddito della moglie che è un'altra professionista, o che ha un negozio o che ha un'attività industriale, l'onere di cumulo sarebbe... non sto qui a fare il conto ma mentalmente lo potrei fare facilmente. Ma, come ho detto prima, non è soltanto questo onere aggiuntivo che viene rinviato. Sono le imposte comunque dovute (l'imposta sulle persone fisiche e per i precedenti rapporti l'imposta complementare) sui venti milioni di reddito del marito e sui venti milioni di reddito della mo-

glie anche considerati separatamente. Quindi, il gettito che viene perduto non è qualche decina o qualche centinaio di miliardi come gettito aggiuntivo derivato dal cumulo, ma è tutto il gettito dell'imposta base. Noi per sei mesi non riscuoteremo più imposta complementare e imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi, credo più esatta la cifra della quale è stata fatta menzione in Commissione dove si è parlato di circa 1.200 miliardi di perdita di gettito. Ciascuno può valutare quali influenze anche di carattere inflazionistico possa avere la disponibilità di 1.200 miliardi che viene lasciata a categorie che sono abituate a spendere abbastanza e che in questi giorni forse sono andate in qualche posto non irrilevante di villeggiatura e in alberghi non di ultima categoria con i quattrini che dovevano versare il 10 luglio all'erario a titolo di imposte. Questo avviene — mi sia consentito dirlo — dopo tutto lo sforzo che l'amico Pandolfi ed io avevamo fatto per riuscire, anche con procedure speciali e che sono state piuttosto faticose, a mettere a ruolo le dichiarazioni 1975, relative al 1974, e i condoni. Dopo tutto lo sforzo che si era fatto noi ci vediamo oggi annullata per sei mesi la riscossione di queste imposte con effetti inflazionistici che certamente saranno pesanti perchè lasciare mille o 1.200 miliardi, come è stato detto, di disponibilità è estremamente grave.

Quindi, veramente errore chiama errore. E se l'errore elettorale ha avuto certi effetti, quanto meno perchè non ha richiamato tutti alla responsabilità che sarebbe derivata da una dichiarazione di incostituzionalità distruttiva per l'amministrazione, l'errore della sospensiva viene ad aggravare la situazione. Non so se la sospensione abbia voluto essere un compenso che si è dato agli elettori. Dalle considerazioni elettorali tutto può avvenire. Appena avvenuta una elezione, sembra che troppi vogliano sin dal primo momento prepararsi a quella successiva. Credo però che tutto sia derivato soprattutto da scarsa considerazione della materia e da scarsa valutazione degli effetti che ne derivavano. In questa situazione io mi trovo a dover votare contro il provvedimento, ma so che gli effetti del mio voto contrario sono limitati. Vorrei invece consigliare al Governo di

ritornare al testo che aveva presentato alla Camera: so benissimo che oggi non avrebbe nessun senso o scarso senso votare contro una sospensiva già data al versamento della rata di luglio. Ma togliamo almeno tutte le aggiunte che ha inserito la Camera, ossia limitiamo la sospensiva alla sola data di luglio e poi da settembre riprendano i pagamenti, salve le norme che il Governo potrà essere in grado di deliberare nel frattempo.

L'altro giorno, in Commissione, con la profonda conoscenza della materia, con l'impegno amministrativo, con l'intelligenza che ha, il ministro delle finanze Pandolfi ci indicava la possibilità che per il 1974 si potesse arrivare, in termini abbastanza brevi, ad una determinazione di imponibile separato avvalendosi dei sottoprodotti, cioè della documentazione rimasta a nastro, delle iscrizioni a ruolo attuate con la procedura speciale della dichiarazione dei redditi 1974. Questa è una risposta confortante, ma rimangono gli anni precedenti se non modifichiamo il sistema. Mi consenta di dire inoltre il Ministro delle finanze che non si deve ritenere affatto per acquisito che si debba procedere ad una tassazione separata per l'anno '74 come effetto della decisione della sentenza della Corte costituzionale: e ciò proprio per le considerazioni che facevo prima, cioè che dove l'atto amministrativo è diventato definitivo o dove può esserci eventualmente una cosa giudicata, anche se è difficile pensarla per dichiarazioni avvenute nel 1975, l'obbligazione tributaria non deriva più da una norma dichiarata incostituzionale, ma dalla cosa giudicata o dalla definitività dell'atto amministrativo.

Quindi credo che la materia quanto meno vada rimeditata per mantenere ferme le iscrizioni a ruolo relative a questi rapporti. Mentre è chiaro che dove ci sono contestazioni o dove dovevano esserci accertamenti bisogna procedere necessariamente in modo separato, con tutte le discriminazioni che questo comporta: ogni decisione di questo tipo comporta che i rapporti esauriti ne risentano in senso conforme alla dichiarazione di incostituzionalità; i rapporti non esauriti beneficeranno della dichiarazione di incostituzionalità. D'altra parte purtroppo la situazione amministrativa in cui ci troviamo ci

imporrà, per molto tempo ancora, di trovare non le soluzioni perfette e le più giuste — che ciascuno di noi sa individuare e che auspichiamo — ma le meno ingiuste e le più compatibili con la situazione amministrativa che è di estrema gravità e che, in conseguenza di questa decisione della Corte costituzionale, per quanto riguarda le imposte dirette, avrà ulteriori conseguenze negative molto pesanti.

Prego pertanto il Governo — dato che lo scopo del Governo non è di portare avanti un provvedimento comunque sia, ma dei buoni provvedimenti — di vedere se non possa proporre o accettare modificazioni nel senso di ritornare al testo proposto dal Governo, testo che si prestava a tutte le critiche che ho detto ma che è ormai una realtà: togliere cioè le aggiunte che ha introdotto la Camera e assicurarci — se il Ministro può farlo — che proprio per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla quale si riferiva il primo comma del decreto governativo, entro il mese di settembre sia possibile fare qualcosa, tenendo presente anche la preoccupazione di mantenere fermi i casi di definitività già acquisita ai quali mi sono tante volte riferito. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, molte delle cose che sia nell'argomentazione sia nelle conclusioni avevo intenzione di esporre sono state dette certo più efficacemente dal carissimo amico Visentini. Alcune di queste non le ripeterò, altre ho forse il dovere dinanzi a me stesso di ribadire brevemente.

Premetto che farò questi rilievi a nome del Gruppo della Sinistra indipendente anche se attualmente non so come tale Gruppo dirigerà il suo voto. Per quanto mi riguarda personalmente, se cioè devo esprimere un'opinione personale, dirò che il decreto-legge, per usare espressioni eufemistiche, non mi piace, anzi lo ritengo tale che solo la fantasia di collettività di evasori per tendenze congenite, come quelle che vivono in Italia, può averlo pensato.

Motivi giuridici, motivi economico-finanziari, motivi politici condannano questo decreto-legge. E sono convinto che il Ministro delle finanze condivida tali motivi anche se la sua volontà è in certo senso coartata dalla situazione di fatto oramai compromessa, specie dopo il voto della Camera.

Innanzitutto ci sarebbe da chiedersi se era corretto che un Governo dimissionario legasse le mani al suo successore emanando un decreto senza che ce ne fosse veramente l'urgenza. Non insisto su questo motivo perchè probabilmente allora si è tenuto conto del fatto che i miliardari, quelli favoriti dall'attuale disegno di legge, se avessero pagato la rata imminente di luglio, sarebbero stati colpiti, per usare una frase carducciana, da fame, freddo e dissenteria. Comunque lasciamo perdere.

La sentenza della Corte costituzionale c'è, è vero, e ci si dirà che doveva essere prontamente attuata. Risponderemo che deve essere attuata, ma non precipitosamente, anche perchè pur nella sua apparente sicurezza è piuttosto perplessa. Lo abbiamo detto e lo abbiamo scritto in altre sedi, non è il caso di ripeterlo qui. Se si pensa che l'argomento fondamentale che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità della legge sul cumulo è quello di una disparità di trattamento tra le unioni stabili consacrate dal matrimonio e le unioni non stabili, *more uxorio*...

B O G G I O . E le pare poco?

B R A N C A la conseguenza sarebbe che il cumulo si dovrebbe estendere semmai anche alle unioni non stabili, nell'interesse dello Stato, poco importa se si riuscirà o meno a cogliere i contribuenti. Inoltre la Corte costituzionale — e di questo bisognerebbe che tutti si rendessero conto — non può invadere il terreno del Parlamento. Di fronte a una disparità di situazioni come quella tra l'unione stabile, tendenzialmente perpetua, determinata dal matrimonio e un'unione instabile che può essere dall'oggi al domani, la Corte costituzionale si dovrebbe fermare e guardarsi bene dal dichiarare incostituzionale la norma per disparità di trattamento. Infatti, se lo fa, approfondisce oltre confine una

ricerca entrando in questa sede e disponendo di cose che sono soltanto nostre e di cui soltanto noi possiamo disporre. (Non volevo sfogarmi ma è accaduto).

Con ciò non è che vogliamo contestare la validità di quella sentenza, ma piuttosto intendiamo porre in chiaro la debolezza della sua motivazione affinché il Parlamento sia più cauto e meno intempestivo nel trarne certe conseguenze. Una sentenza condotta su argomentazioni poco convincenti richiede meditazione invece che atti precipitosi come il decreto-legge che noi denunciavamo.

Ad ogni modo la pronuncia è stata emanata ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Ciò significa che essa tocca e sconvolge solo i rapporti (disciplinati dalla norma incostituzionale) che non siano ancora chiusi quel giorno; cioè le singole obbligazioni tributarie saranno incenerite solo se il rapporto fra Stato e contribuente non sia già esaurito. Ora, io non voglio qui sostenere una tesi estrema alla quale ha accennato il senatore Visentini colorandola magari di altri rilievi: e cioè che nel momento della iscrizione a ruolo non soltanto nasce l'obbligazione tributaria ma essa diviene liquida ed esigibile con la determinazione delle somme dovute, per cui sotto questo aspetto dell'obbligo il rapporto sarebbe già chiuso e la sentenza della Corte costituzionale non potrebbe toccarlo. È una tesi che può essere discussa, ma non credo sia necessario spiarla. Però quando l'imposta è iscritta a ruolo, l'obbligazione del contribuente è nata ed è liquida ed esigibile, perciò, se il contribuente ha cominciato a pagare, con questo ha riconosciuto il suo debito e pertanto il rapporto è già chiuso. Non si può dire che resti aperto per le rate future poiché il debito, l'obbligazione tributaria è una, matura con l'iscrizione a ruolo e si esegue con il primo pagamento. Mi sembra che con altre parole il senatore Visentini abbia detto analoghe cose o per lo meno le abbia accennate.

V I S E N T I N I . È così anche prima dell'iscrizione a ruolo.

B R A N C A . Va bene, ma basta questa mia tesi subordinata per poter sostenere quello che noi sosteniamo. Non pretendo di imporre questa tesi, ma essa si può almeno discutere; e se fosse accettata chi ha cominciato a pagare l'imposta del 1974 non avrebbe diritto a rimborso o a riduzione della parte addebitatagli per effetto del cumulo. Di conseguenza per evitare disparità di trattamento si dovrebbe giungere ad analoghe conclusioni verso chi non abbia pagato nè ricorso in tribunale. Se non ha ricorso in tribunale, il rapporto è già chiuso per lui poiché ha accettato il debito iscritto nei ruoli.

Dunque occorre per lo meno prudenza prima di legiferare come si è fatto.

Inoltre, lo ha già detto il senatore Visentini, ovviamente una gran parte della somma iscritta nei ruoli, cioè quella da pagare sui redditi individuali di ciascuno dei coniugi, è e sarà sempre dovuta. E allora perchè non farla pagare? Non la si fa pagare perchè non si sa a quanto ammonti l'altra parte, il di più iscritto in applicazione della norma sul cumulo, che a quanto pare non sarebbe dovuta e, se pagata, dovrebbe essere restituita.

Ebbene, qui entrano in conflitto temporaneo due interessi diversi: quello dello Stato, che, iscrivendo le somme, ha eseguito una legge ancora vigente perchè quando le ha messe in ruolo la legge ancora vigeva, e quello del cittadino il cui esonero dal pagamento della parte aggiuntiva deriva da un atto successivo, dalla sentenza della Corte costituzionale assai posteriore al 1974. Evidentemente, dovendo scegliere tra questi due interessi in conflitto, la priorità del diritto dello Stato (priorità anche temporale) avrebbe dovuto indurre a sacrificare temporaneamente l'interesse del cittadino per poi avviare subito il procedimento di calcolo e di restituzione del sovrappiù pagato dal singolo contribuente; il che sarebbe stato anche conforme alla prassi seguita di norma in tutta la materia tributaria. Non lo si è fatto, e così si è preferito colpire proprio l'interesse prevalente, l'interesse dello Stato. In campo patrimoniale gli interessi pubblici, secondo certa gente, vanno sempre dietro

quelli dei privati (quando si tratta invece della vita del cittadino, il criterio è l'opposto).

Questo Stato ha un bilancio in gran parte rigido a causa delle spese correnti, un *deficit*, che, a quanto pare, cresce, e non può non crescere, in misura persino maggiore di quella della svalutazione monetaria, è spaventosamente indebitato all'estero e all'interno e dovrà affrontare la crisi economica anche attraverso la manovra fiscale. Con tutto ciò è assurdamente generoso, è spaventosamente prodigo. Rinunciando per due-sei mesi a riscuotere le somme che gli sono dovute è come se le prestasse senza interessi ai contribuenti che le devono. Lo Stato non paga i debiti, ha bisogno di danaro e invece lo dà in abbondanza proprio a chi probabilmente ha denunciato un ventesimo dei suoi redditi tassabili. Sotto questo aspetto il decreto è un premio al grossista dell'evasione. Se un privato si comportasse analogamente, ci sarebbero subito i parenti, i congiunti, che lo farebbero inabilitare per prodigalità; ma quando si tratta dello Stato lo elogliamo, lo incoraggiamo a maggiori e più appetitose generosità.

Come conseguenza di ciò si avrà una crescita dell'indebitamento. Inoltre ci sarà un aumento della liquidità perchè circa 1.200 miliardi per alcuni mesi saranno lasciati sul mercato; e, poichè non è detto che vengano immessi nella produzione, anzi è sicuro il contrario, almeno in parte verranno impiegati nell'acquisto di beni di consumo. Così la generosità dello Stato porterà nuovo ghiaccio alla valanga dell'inflazione. Libiamo dunque nei lieti calici, cantiamo alleluia, ralleghiamoci! Non è solo il contribuente ad evadere l'imposta; lo Stato lo incoraggia legittimando una evasione temporanea e voluta da esso stesso. Quanto questo giovi alla politica del Governo è superfluo sottolineare.

Se potessi dirigere il mio voto senza cadere in atteggiamenti donchisciotteschi, voterei contro il disegno di legge. Ma anch'io, come Visentini, e come si è deciso nel mio Gruppo, vorrei pregare il Ministro di riguardare il decreto modificato dalla Camera e di ritornare, se è possibile, al testo originario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976 statuisce la sospensione dell'obbligo di versare quanto dovuto al fisco per i redditi conseguiti nel 1974. Si stabilisce, infatti, nel decreto-legge la sospensione del pagamento della rata scadente a luglio del 1976.

Pur essendo detto decreto di portata estremamente limitata, tuttavia anche in occasione della sua conversione può essere fatta qualche considerazione di carattere generale.

Innanzitutto si può osservare che il Governo si trova oggi costretto a chiedere al Parlamento la conversione del presente decreto-legge per evitare la paralisi degli uffici fiscali e una inutile serie di difficoltà ai cittadini ai quali aveva arrecato un ingiusto danno con l'adozione delle norme di dubbia correttezza costituzionale che introducevano il cumulo dei redditi tra coniugi.

Lo stesso Governo ha dovuto attendere la « tiratina d'orecchie » della Corte costituzionale per decidersi a riconoscere i propri errori, mentre avrebbe potuto accogliere le sollecitazioni di alcune rappresentanze parlamentari, tra cui i parlamentari del PLI, che avevano segnalato l'esistenza di una interpretazione forzata da parte del Governo dei principi contenuti nella legge di delega all'atto dell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica per l'attuazione della riforma tributaria.

Da ultimo, in occasione della discussione innanzi a questa Camera nella scorsa legislatura del disegno di legge C. n. 4038 recante le norme comunemente conosciute come mini-riforma Visentini, il Governo non aveva accolto i suggerimenti proposti dal Partito liberale in ordine all'abolizione dell'istituto del cumulo, sostenendo il proprio disegno di legge sino alla trasformazione dello stesso nella legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Il Partito liberale, infatti, può vantare di essere tra quelle parti politiche che in Parlamento fecero presente, proprio in occasione della discussione del citato disegno di legge Visentini, la necessità di abolire in via definitiva l'istituto del cumulo la cui non conformità alla Costituzione è stata ultimamente confermata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 179 del 14-15 luglio 1976. A ciò tendeva del resto l'articolo 1 della nostra proposta di legge C. n. 3468.

Si osserva, inoltre, che le motivazioni successivamente esplicitate dalla Corte sono in perfetta adesione con quanto da noi liberali sostenuto per giustificare la nostra iniziativa legislativa.

Meraviglia, invece, che la Corte, smentendo il suo stesso primitivo indirizzo ed obli-terando il principio di fondo in tema di competenza della stessa Corte contenuto nella legge n. 87 del 1953, si sia astenuta dal prendere in esame la presunta incostituzionalità delle norme afferenti il problema del cumulo riconfermate nella cosiddetta mini-riforma Visentini sia pure con accorgimenti. Tali accorgimenti, infatti, erano rivolti principalmente ad attenuare il peso fiscale del cumulo fra coniugi. Nulla con tale normativa, pur contenente correzioni di natura formale, veniva innovato circa il criterio sostanziale di cumulare i redditi dei coniugi non legalmente separati e quindi conviventi.

Tuttavia dalle motivazioni esplicitate dalla stessa Corte si evince chiaramente che, al di là della incostituzionalità in senso formale, la quale da un lato concerne le norme dei decreti legislativi del 1973 e dall'altro subisce i limiti dell'oggetto della controversia, la incostituzionalità sostanziale riguarda tutto l'insieme dello stesso principio del cumulo per il suo contrasto con una serie di principi costituzionali, tra i quali si richiamano: la tutela della comunità familiare, la capacità contributiva di ciascuno dei cittadini di pieno diritto, la eguaglianza senza rilevanza del sesso e la pienezza dei diritti conseguenti alla figura del cittadino-lavoratore non solo nella fase di percezione del reddito ma anche nella fase della disponibilità del reddito conseguito.

Nessun dubbio vi può essere circa la portata sostanziale della sentenza della Corte costituzionale considerato che al punto 2), lettera b) e lettera c), del dispositivo della stessa viene chiaramente chiamato in causa per incostituzionalità l'articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 che istituiva il cumulo e che era stato emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

La nostra proposta di legge, C. n. 3468, mirava appunto alla eliminazione nella norma delegata delle parti di dubbia costituzionalità.

Allo stato attuale della situazione due responsabilità possono essere individuate:

quella del Parlamento il quale, forse per motivi di necessitata convergenza politica, ha in passato chiuso gli occhi sulla dubbia costituzionalità delle norme censurate dalla Corte costituzionale, quelle istitutive e confermate del cumulo, dando il proprio voto favorevole e negando così validità alle ragioni da noi poste innanzi con le precedenti iniziative legislative liberali;

quella del Governo che oggi si limita, con il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, di cui si chiede la conversione in legge, a dettare norme tampone piuttosto che presentarsi al Parlamento con un organico disegno di legge mirante, da un lato, a riordinare la normativa del 1973 alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il cumulo, e dall'altro a produrre l'effetto di un'abrogazione esplicita o tacita delle norme contenute nella cosiddetta mini-riforma Visentini che perpetuano l'istituto del cumulo anche per i redditi del 1975 e anni successivi.

Preannunciando la presentazione di una nuova nostra proposta di legge di contenuto sostanzialmente analogo a quella già presentata nella VI Legislatura, che tra l'altro prevedeva l'abolizione del cumulo dei redditi, auspichiamo maggiore attenzione da parte di questa Assemblea ed una accettazione del principio della contribuzione personale e della conseguente responsabilità personale di ciascuno dei coniugi in quanto nel rapporto tributario nessuna rilevanza deve essere data alla particolare condizione di coniugato

in quanto afferente semplicemente ai rapporti di famiglia.

In definitiva, ciò premesso, il nostro giudizio sul decreto-legge presentato per la conversione è positivo anche se riteniamo detto decreto-legge un *minimum* dovuto dal Governo in riparazione delle precedenti errate impostazioni che pur esso Governo era stato invitato a modificare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non so se è opportuno esaminare a fondo la questione del cumulo in occasione della discussione del provvedimento odierno, dato che il problema verrà affrontato — ed il Presidente del Consiglio ha fissato dei termini, che del resto sono *in re ipsa* — con un altro provvedimento legislativo. In quella sede potremo esprimere una serie di valutazioni su una materia così importante e delicata che coinvolge elementi di carattere costituzionale e di carattere giuridico. Allora potremo far conoscere il nostro pensiero diffusamente anche su questo strumento che è intervenuto, come diceva il senatore Visentini, prima ancora che gli effetti giuridici della decisione della Corte costituzionale scaturissero dall'adempimento delle formalità.

Ma io sono dell'opinione, esaminata panoramicamente la questione, che non si debba in questo momento pensare nè da una parte ai disagi della finanza pubblica nè dall'altra a ragioni... (*interruzione dalla sinistra*) non è questa la ragione perchè il senatore Visentini ha detto una cosa giustissima: errore chiama errore; posso dire che errore chiama errore anche a monte. L'errore è stato non porre in giusta luce all'inizio la posizione dei due coniugi, quella che è stata definita, giornalmicamente ma anche da un'ottica politica, la tassa sulla famiglia. Senatore Visentini, ricordo un magnifico articolo relativo al cumulo sul « Corriere della sera » in cui lei faceva presente una situazione anomala che l'inflazione aveva prodotto sulle aliquote delle varie fasce, cioè si era determinata una ingiustizia sostanziale e si dove-

vano rivedere queste fasce proprio perchè la perdita del potere d'acquisto della lira aveva sostanzialmente aggravato come conseguenza, come evento anche la pressione fiscale al di fuori della volontà del legislatore.

Onorevoli colleghi, di questa giusta osservazione, che è un'osservazione di carattere tecnico ed anche di carattere politico, non poteva non tenersi conto per quanto concerne gli effetti del cosiddetto cumulo, per quanto riguarda le famiglie costituite. Pertanto da una parte c'è il disagio della finanza pubblica che ci deve stare a cuore indubbiamente e dall'altra ci sono degli errori che sono stati commessi e che si è tentato di correggere attraverso provvedimenti che lasciavano gli errori stessi nella loro dinamica.

Non ci sono solo i grossi titolari di redditi ma ci sono anche le famiglie che si trovano in un certo disagio nel vedersi assoggettate ad una maggiore pressione fiscale, come dicevo prima. Ed anche questo è un disagio da doversi tenere in seria considerazione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una nuova era nella valutazione dei diritti costituzionali per quanto concerne la individualità dei singoli componenti la famiglia; siamo d'accordo, e se noi abbiamo criticato certi eccessi, abbiamo accettato le conseguenze; se questi sono i principi che scaturiscono dalla Costituzione, non vedo perchè per quanto concerne l'accertamento e la pressione fiscale questi nuovi concetti della individualità delle singole unità che compongono la famiglia non debbano essere presi in considerazione. Bisogna essere coerenti in una nuova concezione dei diritti e dei doveri e portare non all'exasperazione ma alla naturale maturazione gli effetti che scaturiscono da questi principi.

È certo che il Governo si sarebbe trovato in una situazione assai difficile se fosse dovuto intervenire immediatamente dopo la sentenza della Corte costituzionale: avrebbe dovuto intervenire precedentemente ma non è intervenuto e ci siamo trovati di fronte a questa pronuncia che disperdeva gli articoli 131 e 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e le cui conseguenze, senatore Visentini, andremo ad esaminare per-

chè è una vecchia questione quella della retroattività o della iperattività delle sentenze della Corte costituzionale; è una vecchia questione che non è mai stata risolta a fondo. Tale problema si presenta anche per quanto concerne sentenze che pongono nel nulla, dissolvendole, delle ipotesi criminose sui rapporti giudiziari già esauriti...

V I S E N T I N I . C'è la norma speciale dell'ultimo comma dell'articolo 30.

N E N C I O N I . Sì, il famoso articolo 30, ma quella norma ha posto delle questioni che ancora sono in discussione: non ci siamo mai trovati in una situazione con dei confini netti tra il lecito e l'illecito, ma ci siamo sempre trovati di fronte a dei problemi che speriamo possano essere, compresi questi, finalmente risolti.

La Corte costituzionale ha un'attività che si allarga sempre di più. Essa era stata concepita per un sindacato di costituzionalità di una norma; da questo essa ha esteso il suo potere al sindacato di costituzionalità anche degli *interna corporis*, a quelle sentenze che non sono innovative ma interpretative e ad altre sentenze che sono interpretative nell'ipotesi in cui si tenga conto o non si tenga conto di particolari fattori. Pertanto ci troviamo di fronte ad una fonte di diritto sia sotto il profilo negativo, sia sotto il profilo aggiuntivo, sia sotto il profilo della interpretazione restrittiva o estensiva, sia sotto il profilo di quella condizionata. Tutto questo presuppone una regolamentazione legislativa, anche con procedimento legislativo costituzionale, non ordinario, in modo da inquadrare, per quanto concerne gli effetti, l'azione della Corte costituzionale in un determinato ambito.

Sono d'accordo in ordine ai rapporti che sono esauriti, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo della *res iudicata*, altrimenti dovremmo andare indietro nel tempo e dissolvere i rapporti che sono stati già esauriti di diritto e di fatto, cioè non sono più raggiungibili da una situazione nuova. Allora, in questo momento cosa si poteva fare? Due erano le vie: quella di lasciare — e si poteva anche seguire questa via — al

contribuente il dovere di corrispondere ed il diritto poi di ripetere (questo sarebbe stato possibile in un paese, come la Svezia e come gli Stati Uniti, dove i rapporti fiscali si risolvono con una certa speditezza, mentre in Italia qualsiasi rimborso da parte dello Stato si disperde di fronte ai meccanismi burocratici; ci sono infatti dei rapporti, anche giudiziari, che seguono questa linea: ammende e depositi cauzionali che si devono ripetere e si perdono per anni nell'ambito dei ministeri e dei meccanismi giudiziari)...

V I S E N T I N I . Potevamo introdurre un sistema come quello dei rimborsi IVA con i fondi della riscossione, cosa che abbiamo fatto l'anno scorso con il decreto 2 luglio.

N E N C I O N I . Era possibile adottare questo sistema ma adesso si è scelto quello della sospensione e del rinvio alla disciplina legislativa. L'unica preoccupazione che abbiamo è che questa disciplina legislativa, in quella specie di orario ferroviario che sono state le comunicazioni del Governo Andreotti, con le singole date di partenza e le singole date di arrivo, venga rispettata sicchè ben presto avremo la possibilità di risolvere taluni grossi problemi di carattere giuridico che vanno anche molto oltre questo rapporto, e che saremo lieti di esaminare esprimendo su di essi la nostra modestissima esperienza e collaborazione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Rinuncio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Marangoni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia parte politica sia nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento che in sede di 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato ha già espresso il suo parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 9 luglio

1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.

Pertanto coerenza vuole che anche qui nell'Aula del Senato il nostro Gruppo mantenga uguale atteggiamento. Certo che la nostra approvazione alla conversione del decreto-legge in esame è limitata al fatto che, dopo la sentenza n. 179 della Corte costituzionale, si tratta di un atto dovuto e che la finalità è quella di evitare disordine nell'esazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente ai ruoli del 1976.

Si tratta dunque di un'approvazione fortemente critica. Difatti il decreto-legge n. 470 non ci soddisfa affatto in quanto è conseguenza diretta della nota sentenza 15 luglio 1976, n. 179, della Corte costituzionale ove si afferma che il cumulo non ci deve essere, servendosi di talune argomentazioni che non ci sentiamo di condividere, specie quella secondo cui una imposta progressiva di carattere personale dovrebbe essere automaticamente individuale o pretendendo di dettare, come è stato già ricordato da altri colleghi, una specie di legge di principio al Parlamento italiano. Ma il decreto-legge presentato non ci soddisfa anche perchè non è una soluzione ma un provvedimento senza alternativa che prende atto della dichiarata incostituzionalità e si ferma alla sospensione, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano.

Onorevoli senatori, è proprio valutando le implicanze che comportano sia la sentenza della Corte che il decreto-legge di sospensiva della riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si rendeva necessario e d'obbligo al precedente Governo predisporre e presentare contemporaneamente in Parlamento una adeguata soluzione del problema. Ma ciò non si è fatto e non si è voluto fare preferendo presentare il solo decreto-legge di sospensiva della rata di luglio 1976 nella presunzione che in quel breve lasso di tempo sarebbe stato possibile formulare una nuova normativa rispondente alla indicazione della Corte.

È proprio questo modo di operare che fa aumentare le nostre preoccupazioni anche in ordine alle entrate dello Stato. Difatti, se

prendiamo le cifre principali del bilancio statale per il 1977, presentato in Parlamento alla scadenza del 31 luglio, molti dubbi e interrogativi sorgono sulla reale portata delle cifre e sulla reale consistenza del *deficit* che viene presentato. Nel bilancio statale per il 1977 si prevede che le entrate tributarie ammontino a 32.130 miliardi, con un aumento pari a 8.968 miliardi rispetto al 1976. Il totale delle entrate ammonterà invece a 35.000 miliardi e 704 milioni di lire. Il totale delle spese a sua volta ammonterà a 45.000 miliardi e 553 milioni con un aumento di 8.679 miliardi rispetto allo scorso anno. Di conseguenza il disavanzo del bilancio pubblico, inteso come disavanzo dello Stato e delle aziende autonome, poste e ferrovie, ammonterà a 11.000 miliardi e 466 milioni di lire, cinquanta in meno rispetto al 1976. Ma questa previsione per le entrate tributarie, onorevoli colleghi, risponde al vero? A nostro avviso no. Difatti l'aumento di 8.968 miliardi di entrate tributarie è stato calcolato tenendo conto della legislazione vigente prima dell'emanazione del decreto, prevedendo cioè anche il gettito del cumulo, nonostante la sentenza della Corte costituzionale che ne ha disposto l'abolizione. Un'altra parte delle maggiori entrate tributarie, ha detto l'ex ministro delle finanze senatore Stammati, deriverebbe da una più intensa azione contro l'evasione fiscale per la quale sono solo stati annunciati strumenti ed iniziative adeguate; ma siamo alla fase di enunciazione, non di operatività. Vi è quindi nella stima delle previsioni delle entrate tributarie un elemento di incertezza che si traduce nei fatti in una sovrastima delle entrate stesse a cui si deve porre rimedio migliorando la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e apprestando, rapidamente, immediati strumenti effettivi che non siano continuamente sconvolti dal variare della legislazione.

Difatti la sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1976, n. 179, comporta conseguenze legislative sia in ordine alla disciplina dei rapporti pendenti connessi al vecchio ordinamento impositivo sia in ordine ai rapporti pendenti connessi al nuovo regime tributario, cioè le iscrizioni a ruolo per le dichiarazioni dell'anno 1974; e nel

contempo pone al legislatore problemi connessi alla disciplina permanente dell'imposizione sul reddito in quanto pur non pronunciandosi lascia intravedere la possibilità di analogha pronuncia nel caso di rinvio alla Corte di talune norme della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Ma nel contempo pone conseguenze di ordine amministrativo per il complesso lavoro cui gli uffici dovranno sottoporsi per la revisione dei ruoli — cosa che oltre tutto esigerà non poco tempo — e conseguenze di ordine finanziario. L'aspetto di ordine finanziario è certamente il più preoccupante, onorevoli colleghi: secondo i dati riferiti in Commissione dal ministro delle finanze, onorevole Pandolfi, l'applicazione della sentenza per la sola parte riguardante il cumulo renderà necessaria la restituzione di circa 500 miliardi indebitamente riscossi a carico dei contribuenti. Ma sono ancora più preoccupanti i danni che l'eliminazione del cumulo fiscale tra i coniugi arrecherà al flusso di cassa del Tesoro con la sospensione delle altre rate dell'anno in corso, che potranno superarsi con rinunce imponenti e attraverso sperequazioni e ingiustizie che vedranno ancora una volta pagare i contribuenti minori e quelli a reddito fisso, mentre gli evasori e coloro che tengono un contenzioso sospeso da dieci anni saranno premiati con altri sei mesi di sospensione, con la possibilità di usare per altri sei mesi quattrini che non sono loro, che gli sono lasciati senza interessi, come ricordava il collega Branca, ed a tutto danno dello Stato.

Non si tratta dunque della sospensione per la riscossione del solo tributo dato dal cumulo tra i coniugi: il provvedimento al nostro esame investe una ridda di voci che rendono indispensabile una precisazione da parte del Governo circa la reale entità della perdita per l'erario, che diversi colleghi — ed è stato ricordato in quest'Aula — valutano nella misura di 1.000-1.200 miliardi di minore incasso, e circa le misure immediate che esso intende adottare per affrontare una situazione siffatta. Per riuscire ad evitare che la sospensione abbia effetto negativo sino al 31 dicembre, il Governo potrebbe presentare immediatamente un provvedi-

mento in modo da far decadere, dal momento della sua presentazione, la sospensione e quindi rendere operante la riscossione delle imposte dovute.

Nella discussione nella 6ª Commissione e in Aula stamane sono state avanzate delle critiche circa il modo di procedere adottato dal precedente Governo e alcuni commissari hanno avanzato forti dubbi sul fatto che fosse proprio necessario adottare la sospensiva in questione a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ritenendo invece più opportuno lasciare che i contribuenti pagassero le imposte iscritte a ruolo salvo il diritto di chiedere i rimborsi eventualmente dovuti. Una simile scelta, onorevoli colleghi, poteva essere considerata giusta se fossimo di fronte a un'amministrazione finanziaria efficiente, capace di far fronte ai suoi doveri. Ma il pessimo stato di funzionalità dell'amministrazione finanziaria italiana avrebbe forse complicato le cose, in quanto essa sarebbe rimasta sepolta sotto una valanga di ricorsi che ne avrebbe provocato al sicura paralisi.

Si è pure chiesto al Governo se non fosse possibile studiare qualche forma diversa, ad esempio l'autotassazione, oppure imponendo il pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento in modo da anticipare la riscossione per le imposte del 1974, ovviando così in parte al pauroso vuoto che determina la sospensiva per le minori entrate incamerabili dall'erario. Il Governo, almeno per quanto ci ha riferito in Commissione, sembra intenzionato a percorrere la strada della riemissione dei ruoli per la parte che non riguarda il cumulo in modo da recuperare il gettito di quelle imposte. Ma una simile strada è percorribile in breve tempo, onorevole Ministro? Se è in possesso degli elementi necessari, il Governo deve precisare al Parlamento tempi e modi di questa sua scelta; è solo davanti a questo suo impegno che vi può essere l'approvazione alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

Onorevole rappresentante del Governo, per la mia parte politica un grosso motivo di preoccupazione deriva dal conseguente

aumento del *deficit* del bilancio dello Stato; pertanto i tempi assumono grande importanza se si vogliono evitare ulteriori spinte inflazionistiche e un ulteriore aggravarsi della situazione economica e finanziaria. Certamente non si tratta solo di preoccupazioni economiche ma anche politiche, specie se si considera che l'incostituzionalità delle norme sul cumulo dichiarata dalla Corte fornisce ai cittadini un altro motivo di sfiducia nei metodi fiscali dello Stato italiano.

Signor Presidente, onorevole Ministro, è con queste considerazioni critiche che noi comunisti ci apprestiamo ad approvare la conversione in legge del decreto-legge n. 470 con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Riteniamo tali modifiche un po' troppo generose: esse confermano la scarsa fiducia nella efficienza della macchina dell'amministrazione finanziaria e solo

ciò giustifica la sospensiva al 31 dicembre 1976; all'infuori di questa valutazione sei mesi sono troppi. Approviamo dunque questo provvedimento per lo stato di necessità in cui ci troviamo, ma con molte perplessità e per evitare ulteriore confusione nella riscossione.

Chiediamo perciò delucidazioni e assicurazioni circa i problemi e gli interrogativi che abbiamo posto. Raccomandiamo al Governo di operare rapidamente, perchè è il tempo che ci interessa, tenendo conto delle tecniche moderne che la scienza oggi ci mette a disposizione e di cui ci ha parlato il Ministro in Commissione, ma anche della partecipazione dei cittadini che, tramite le regioni e i comuni, potrebbero dare un valido contributo alla soluzione di molte ingiustizie perpetrate dalla politica fiscale condotta nel nostro paese.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue M A R A N G O N I). Auspichiamo che il nuovo Governo sappia adottare adeguati e immediati provvedimenti per una soluzione organica dei problemi finanziari che emergono dal bilancio dello Stato e che sia portata avanti una severa azione contro le evasioni ed una più giusta politica fiscale in modo da eliminare sperequazioni e ingiustizie.

Solo così, onorevoli colleghi, si potrà guardare con maggiore fiducia al superamento della crisi economica e alla fine della disastrosa disoccupazione che colpisce il nostro paese, alla ripresa produttiva e agli investimenti, al risanamento della finanza statale. Se il Governo ci darà assicurazioni che in tempi rapidi provvederà a presentare al Parlamento proposte concrete e risolutive, a queste condizioni voteremo a favore della conversione in legge del decreto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo ringraziare i colleghi intervenuti per l'ampia disamina di questo decreto anche se in forma critica.

Il problema del cumulo, come qualcuno ha già detto, sarà ripreso quando avremo di fronte il testo di correzione della attuale legislazione. Oggi abbiamo un decreto di sospensiva che consente un momento di riflessione da parte dell'amministrazione per varare quei provvedimenti che dovrebbero colmare il vuoto che si è creato.

Purtroppo questo decreto provoca una ripercussione di carattere economico-amministrativo, cioè il mancato gettito derivante

dalla sospensiva; infatti coloro che sono preoccupati per il cruciale momento economico che stiamo attraversando sostengono che prima bisogna vivere, dopo si potrà anche modificare il gettito; cioè occorre evitare prima di tutto che vengano meno le entrate, poi si potrà anche discutere sui provvedimenti da adottare. La Corte costituzionale è libera e indipendente nei suoi giudizi, ma secondo alcuni si potevano prevenire le conseguenze della sentenza e, anziché un decreto di sospensiva, si potevano formulare provvedimenti articolati. Infatti le conseguenze di questo decreto sono molteplici e di varia natura e alcune di queste possono provocare ingiustizie e sperequazioni nei confronti dei contribuenti onesti, a beneficio di coloro che, o attraverso il condono o attraverso l'evasione vera e propria, finora non hanno pagato il tributo, venendo meno al loro dovere tributario.

Di fronte a tutti questi fatti abbiamo due proposte: quella di ritornare al testo iniziale, oppure quella di approvare il testo modificato dalla Camera, con la precisa richiesta al Governo di tempestivi provvedimenti che interrompano gli effetti del decreto, cioè provvedimenti adeguati a sanare le varie situazioni, conseguenze della sentenza della Corte costituzionale: vecchi tributi, situazioni giudicate definitive o meno, eccetera. Nel contempo però, data la necessità di una giustizia perequativa nei confronti dei cittadini, è urgente un provvedimento che possa portare da una parte alla sospensione dell'attuale decreto che impedisce la riscossione e successivamente alla definizione della materia secondo criteri più giusti.

Credo quindi che il relatore non possa far altro che rimettersi al Governo per quanto riguarda la richiesta di ritorno al testo iniziale del decreto, in quanto tale richiesta è fondata sulla preoccupazione della situazione economico-finanziaria dello Stato che indubbiamente è valida; ma se il Governo avrà la possibilità di porre tempestivamente mano a progetti di legge che colmino l'attuale vacanza legislativa creatasi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, potremo non avere la preoccupazione

di rivedere il decreto in esame ma quella di porre in esecuzione al più presto i provvedimenti che il Governo sarà sollecito a presentare al Parlamento, con i quali riprendere al più presto la riscossione dei tributi.

Con questi intendimenti sollecito il Governo a pronunciarsi, con l'intesa di adeguarmi a quanto il Governo deciderà in merito, sia per la conversione in legge del decreto in esame che per le assicurazioni che vorrà dare al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Ministro delle finanze ha acquisito un debito nei confronti del Senato, avendo avuto la possibilità di ascoltare un dibattito elevato per sapienza giuridica e passione civile, problematicamente volto alla ricerca di soluzioni ai problemi davanti ai quali si trovano il Governo e il Parlamento, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio scorso in materia del cosiddetto cumulo dei redditi familiari.

Sono grato al relatore, senatore Assirelli, sia per la relazione documentata che ha premesso a questo dibattito sia per la fiducia con cui si è rimesso alle indicazioni del Governo su alcune questioni che sono state sollevate, in modo particolare sulla questione di un eventuale ritorno al testo della Camera in materia di termini per la sospensione della riscossione dell'imposta sul reddito.

Devo rivolgere poi un particolare ringraziamento al senatore Visentini: vorrei limitarmi, per non parlare esclusivamente della stima e dell'amicizia che profondamente ricambio, a ricordare che se alcune soluzioni potremo adottare nell'intento di rendere meno gravi sulla finanza dello Stato le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, ciò sarà in gran parte per alcune illuminate innovazioni che vennero introdotte un anno fa con la procedura per il trattamento semiautomatizzato delle dichiarazioni presentate nel 1975 relativamente ai redditi del 1974. È quindi un ringraziamen-

to oggettivo che io gli devo, trovandomi ad usufruire delle decisioni che vennero prese allora non senza difficoltà e polemiche e quindi non senza coraggio da parte del Ministro, che allora sostenne con fermezza un indirizzo del quale oggi si colgono frutti importanti.

Venendo alla questione del decreto-legge al nostro esame, mi limito a dire che esso venne emanato con l'intento di evitare comportamenti anomali ed incontrollati da parte dei contribuenti. È stato ricordato questo intento sia da parte del relatore sia, da ultimo, dal senatore Marangoni. Mi rendo conto che, ad un'analisi severa, possono emergere luci ed ombre di questo provvedimento, e qui sono emerse più ombre che luci. Ripeto, l'intento era esclusivamente quello di evitare che i contribuenti reagissero in maniera disordinata, recando sconcerto e turbamento all'azione dell'amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati, esaminando il provvedimento, ha ritenuto, con un atteggiamento praticamente unanime di tutte le parti politiche, di estendere i limiti della sospensione, con una argomentazione che sostanzialmente prendeva le mosse dalla necessità di un maggiore respiro per la predisposizione da parte del Governo sia di un primo provvedimento che valesse al recupero quanto meno di quella parte di imposta che non è toccata dall'effetto del cumulo, sia del secondo provvedimento destinato a definire un equo regime ordinario per la tassazione dei redditi dei coniugi.

Il Governo, davanti ad un atteggiamento unanime, si limitò a rendere più razionale il testo, ma non potè ovviamente contrastare il giudizio espresso. Vorrei ricordare al senatore Visentini, per quanto riguarda la sua osservazione circa la inclusione nella sospensione per la rata di settembre e per le successive anche dell'imposta complementare, che la ragione di questa decisione è legata esclusivamente al fatto che nella rata di luglio non era inclusa l'imposta complementare, mentre la stessa si trovava a cadere nella rata di settembre: al fine di evitare problemi di carattere tecnico, si ritenne

perciò di includere nella sospensione anche l'imposta complementare.

Ciò detto sul carattere del provvedimento e sull'orientamento tenuto dall'altro ramo del Parlamento, devo rispondere su alcuni punti importanti per i quali è legittima l'attesa del Senato. Che cosa intende fare il Governo? Ritengo che, dando risposta a questo interrogativo, potrò mettere il Senato in condizione di superare il dubbio se tornare al testo originario del decreto-legge o confermare il testo votato dalla Camera.

Vorrei premettere alcuni dati alla indicazione delle linee che il Governo intende seguire e che del resto sono state puntualmente esposte nella dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio. Credo, infatti, che per rendere chiaro il senso delle cose che il Governo intende fare sia indispensabile — del resto me ne è stata fatta esplicita richiesta — che io fornisca al Senato notizie sia per quanto riguarda lo sviluppo della procedura per il trattamento delle dichiarazioni dei redditi del 1975 relativamente al 1974 sia per quanto riguarda le proporzioni del cosiddetto effetto di cumulo, sia infine circa gli effetti di minor gettito derivanti dalla sospensione della riscossione. È stato opportunamente fatto osservare che l'effetto della sospensione non attiene soltanto a quella parte di imposta che deriva dal cumulo, ma si riferisce al totale dell'imposta per i soggetti il cui imponibile si sia sommato per ragioni di vincolo coniugale.

Il primo punto è importante perchè sullo stato di attuazione della procedura per il trattamento delle dichiarazioni dei redditi relativi al 1974 si fondano le possibilità tecniche della soluzione verso cui ci si orienta.

Lo sviluppo della procedura per il trattamento delle dichiarazioni uniche 1974 presenta alla data del 31 luglio scorso i seguenti dati. Sono stati trasmessi al Consorzio nazionale degli esattori da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette 10.398.015 modelli 740 presentati dai contribuenti nel 1975. Sono stati ritrasmessi agli uffici delle imposte dirette, dopo la prevista elaborazione, 10.345.187 modelli 152/P, cioè i modelli su cui vengono meccanicamente

trascritti i dati contenuti nelle dichiarazioni. Gli uffici a loro volta hanno controllato e restituito al Consorzio nazionale esattori 7.993.293 modelli 152/P. È già stata completata la elaborazione e quindi si è già giunti all'iscrizione a ruolo per 2.893.982 partite. Per le 7.993.293 partite, per le quali i modelli 152/P controllati dagli uffici sono già stati restituiti al Consorzio nazionale degli esattori, si è oramai prossimi alla fase dell'iscrizione a ruolo. L'andamento della procedura può pertanto considerarsi relativamente soddisfacente. Aggiungo che mentre moltissimi uffici hanno espletato la procedura nell'arco di sei-sette mesi, altri invece registrano ritardi maggiori. Ed è appunto uno dei compiti a cui stiamo attualmente attendendo quello di studiare le ragioni e rimuovere gli ostacoli che hanno determinato il ritardo di alcuni uffici rispetto ad altri. Può essere interessante sapere qual è l'ammontare dell'imposta che corrisponde alle dichiarazioni trattate. Per le dichiarazioni per cui è già stata fatta l'iscrizione a ruolo, cioè per le citate 2.893.982 partite, si ha un ammontare complessivo di imposta pari a 519,9 miliardi.

Si tratta ora di valutare in termini quantitativi l'effetto di cumulo, cioè l'ammontare della maggiore imposta che è dovuta per il fatto che all'imponibile del marito si aggiunge quello della moglie: mi riferisco sempre al periodo di imposta 1974, cioè alle dichiarazioni presentate nel corso del 1975.

Per determinare tale effetto si è ricorsi a una analisi per campione. Sono state analizzate 17.657 dichiarazioni estratte a caso su un totale di 165 mila dichiarazioni relative al comune di Roma; inoltre si sono considerate 42.800 dichiarazioni dei comuni di Latina e di Frosinone per cercare di avere dati appartenenti a sfere sociali, e quindi contributive, diverse. In effetti, si sono avuti risultati diversi per i due insiemi considerati.

Per quanto riguarda le 17.657 dichiarazioni trattate a Roma, 5.161 dichiarazioni sono risultate soggette a cumulo dei redditi, con una percentuale del 29 per cento sul campione considerato; rielaborando i dati con tassazione separata dell'imponibile dei due

coniugi si è avuta una diminuzione di gettito pari a circa il 30 per cento ed un aumento dei rimborsi pari al 22 per cento. Per quanto riguarda Frosinone e Latina, sul campione di 42.800 dichiarazioni sono risultate soggette a cumulo 3.858 dichiarazioni, pari al 9,2 per cento, quindi con una percentuale sensibilmente inferiore rispetto al campione di Roma (le ragioni sono abbastanza intuitive) e si è avuto un aumento dei rimborsi pari al 10 per cento, con un effetto molto minore rispetto al campione di Roma.

Fatta una elaborazione ponderata di questi dati di partenza, si è arrivati alla seguente provvisoria conclusione (parlo di conclusioni provvisorie: mi sono sentito in dovere di anticipare tutte le notizie in mio possesso, ma ho l'obbligo di dire che si tratta di una proiezione nazionale di carattere provvisorio): si calcola che su 2.100 miliardi di gettito totale per il periodo d'imposta del 1974, sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti presentate nel 1975, vi sia un effetto di cumulo pari a 490 miliardi: tale cifra esprime il minor gettito derivante dall'abolizione del cumulo. Si aggiungono 22 miliardi per quanto riguarda i rimborsi: in questo caso, maggiori rimborsi nel momento in cui viene a cessare la tassazione congiunta del reddito della moglie con quello del marito. (*Commenti del senatore Visentini*).

Si può quindi prevedere che, su 2.100 miliardi di gettito presuntivo per il periodo di imposta 1974, l'erario subirà una perdita di 512 miliardi passando dalla tassazione cumulata a quella separata degli imponibili dei coniugi.

Vengo al terzo elemento statistico. Si tratta di stimare l'effetto di minor gettito per l'erario della sospensione della riscossione delle rate in scadenza a partire da luglio fino alla fine del 1976. Attraverso un'indagine che tiene conto della campionatura effettuata si è giunti a questa conclusione provvisoria: le partite la cui riscossione è stata sospesa rappresentano circa il 44 per cento del gettito complessivo. Si ha perciò un effetto di sospensione di gettito per 923 miliardi.

V I S E N T I N I . Solo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Sì, mi riferisco sempre all'aggregato delle dichiarazioni uniche 1974. Non abbiamo ancora proceduto, anche perchè il calcolo è molto complesso, alla stima relativa all'imposta complementare.

Sulla base di questi elementi statistici e anche delle possibilità tecniche cui ho fatto riferimento, che cosa intende fare il Governo? Il Presidente del Consiglio ha annunciato che il Governo sottoporà al Parlamento due provvedimenti: entro il mese di settembre un primo testo legislativo per rendere possibile l'acquisizione all'erario delle imposte dovute dai soggetti per i quali operava il cumulo dei redditi « con procedure che evitino il più possibile aggravii al lavoro degli uffici ».

Esistono due questioni a questo riguardo. La prima è di carattere tecnico. Si tratta di vedere come tecnicamente può essere possibile l'acquisizione all'erario delle imposte dovute dai soggetti per i quali operava il cumulo dei redditi, cioè delle imposte da riliquidare separatamente. A questo riguardo, riallacciandomi a un accenno fatto in precedenza, confermo che disponiamo dei supporti magnetici che contengono i dati analitici, in modo particolare quelli del quadro N riassuntivo, relativamente ai modelli 740 presentati nel 1975. La procedura che ha consentito questa acquisizione costò un anno fa molta fatica al ministro Visentini, con il quale allora avevo l'onore di collaborare. Essa fu oggetto di qualche critica fuori e dentro l'amministrazione finanziaria; ma ora si dovrebbe parlare di una *felix culpa*, perchè senza quella procedura probabilmente avremmo avuto il lavoro degli uffici paralizzato per un periodo assai lungo per la riliquidazione manuale delle imposte relative a molti milioni di partite. Siamo oggi invece in condizioni di fruire delle grandi possibilità di elaborazione dei centri elettrocontabili del Consorzio nazionale degli esattori. Credo che ne debba venire uno stimolo a proseguire sulla strada che ha portato alla rielaborazione integrale del programma

dell'anagrafe tributaria, inserendo quest'ultima nelle procedure dell'amministrazione, ponendo quindi gli strumenti elettronici del sistema informativo prima di tutto al servizio del lavoro degli uffici, ottenendo poi, come risultato collaterale, la memorizzazione dei dati che incrementeranno via via l'archivio storico dei contribuenti e conseguendo inoltre altri risultati essenziali per l'azione di accertamento da parte dell'amministrazione delle imposte dirette.

Dai dati che ho fornito risulta un particolare che può essere di qualche interesse circa la fattibilità della procedura in tempi brevi. Già 7.993.000 modelli 152-P sono stati restituiti al Consorzio dopo il controllo degli uffici. Per questi modelli sarà molto più semplice effettuarne un rapido controllo prima dell'iscrizione a ruolo.

La scelta di questa procedura risponde anche ad una intenzione di carattere politico del Governo. Non riteniamo prudente e consigliabile che dopo la sentenza della Corte costituzionale, che i contribuenti hanno interpretato come una sentenza a proprio favore, si debbano porre a carico degli stessi contribuenti procedure defatiganti, come nuove dichiarazioni separate con relativa autotassazione. Molti contribuenti, oltretutto, si trovano probabilmente a non disporre più di una copia del modello 101, che è indispensabile per la corretta formulazione della dichiarazione dei redditi per il lavoro dipendente. Abbiamo preferito quindi accogliere all'amministrazione finanziaria, approfittando dei mezzi tecnici disponibili, l'onere della sistemazione di queste partite, per evitare effetti quanto meno di turbamento e di distorsione nei rapporti che devono intercorrere tra fisco e contribuente.

Ma al di là della questione tecnica si presenta una questione di carattere giuridico. Mi sono annotato con molta attenzione sia le osservazioni del senatore Visentini, sia quelle del senatore Branca, che ha introdotto qualche variante — a me è sembrato — nel giudizio espresso dal senatore Visentini circa il concetto di rapporti esauriti così come è stato interpretato dalla Corte di cassazione. Ho ascoltato anche le osservazioni che

sono venute dal senatore Nencioni che pure è intervenuto su questa materia. Mi sono convinto che difficilmente una strada sicura sarebbe percorribile in brevissimo tempo. Abbiamo bisogno quanto meno di accompagnare con pari sforzo di riflessione giuridica lo sforzo di apprestamento di mezzi tecnici e delle procedure.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato la data del 30 settembre quale termine per la presentazione del disegno di legge. È forse temerario (ma corro qualche rischio volentieri se non altro per dimostrare l'impegno che pongo in questa materia) dire che conterei di anticipare quella data. In realtà la data che più mi preoccupa è la seconda, cioè quella che si riferisce al secondo e maggiore provvedimento che riguarda la disciplina ordinaria della tassazione dei redditi dei coniugi, data che segue di appena due settimane quella del primo provvedimento. Anticipare la prima data faciliterebbe un sollecito esame del provvedimento di emergenza, lasciando fluire in termini più distesi la discussione parlamentare sul maggiore dei due provvedimenti.

Credo quindi che la riflessione giuridica meriti di essere approfondita. Terrò conto delle osservazioni che sono state fatte; con una preoccupazione, se mi consente, senatore Visentini: di non correre il rischio di successivi ricorsi in questa materia e di eventuali successive pronunce della Corte costituzionale. In un momento in cui si invoca quasi angosciosamente una tregua legislativa perchè ci si possa dedicare al fondamentale compito dell'amministrazione dei tributi, sarebbe un inconveniente di eccezionale gravità il fatto che una nuova disciplina potesse di nuovo essere oggetto di rilievi o censure. Dal momento che ritengo doveroso dichiarare al Senato quali sono le previsioni e gli obiettivi del Governo quanto alla dislocazione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tra il 1976 e il 1977, dirò che si tratta di conseguire un gettito per la competenza 1976 pari a 1.000 miliardi per l'imposta relativa al 1974 oggetto della dichiarazione del 1975, mentre scorreranno nella competenza del 1977 seicento miliardi.

Ciò nell'ipotesi di 1.600 miliardi di gettito complessivo su un totale di 2.100 miliardi che rappresenta, come ho detto, il gettito totale al lordo dell'effetto di cumulo.

Naturalmente questo è un obiettivo che esige il rispetto di talune condizioni, sia da parte del Governo con la tempestiva presentazione dei provvedimenti annunciati, sia da parte del Parlamento con una sollecita discussione.

Interverrà poi il secondo provvedimento, sul quale anche il senatore Balbo si è soffermato prendendo una posizione molto precisa. Si tratta del provvedimento che dovrà stabilire un equo regime della tassazione dei redditi familiari. La sentenza della Corte costituzionale, come è noto, contiene una indicazione esemplificativa, con l'accento al sistema cosiddetto dello *splitting*. Di esso la Corte sottolinea il carattere opzionale: si tratta in sostanza della libera scelta da parte dei coniugi di un sistema di tassazione ancora più favorevole di quello che si avrebbe con la semplice tassazione separata. È chiaro che il Governo esplorerà tutte le possibilità, tenendosi ovviamente fermo alla sentenza della Corte. Annuncio sin d'ora che questo ulteriore assestamento, non privo di problemi, di difficoltà e di tensioni, dell'ordinamento tributario relativo alle imposte dirette non potrà non comportare anche taluni aggiustamenti che dipenderanno in buona parte dalla scelta del sistema per la tassazione dei redditi degli appartenenti al nucleo familiare.

Per quanto riguarda in particolare eventuali modificazioni delle aliquote non posso che confermare quanto è stato detto dal Presidente del Consiglio con una formula che è stata a ragion veduta calibrata nelle sue espressioni testuali. « Il Governo conta di presentare alle Camere » — ha detto il Presidente del Consiglio — « entro la metà di ottobre un disegno di legge contenente una disciplina organica. In relazione alle soluzioni che saranno prescelte potrà porsi l'esigenza di una revisione della tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Governo non può a questo riguardo, per ragioni che toccano l'equilibrio

della finanza pubblica, non darsi carico del volume delle entrate tributarie, ma ogni manovra delle aliquote dell'imposta personale dovrà tener conto degli effetti del processo inflazionistico in atto che provoca un incremento dei redditi monetari e si ripercuote sull'imposizione elevandone in forma strisciante l'incidenza ».

Ciò vuol dire che il Governo non intende capovolgere, a un anno di distanza, l'ispirazione della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che su questo tema, per quanto riguarda sia la revisione della tabella delle aliquote che la rivalutazione per conguaglio monetario, indicava la strada di un sistema fiscale che tiene conto dei mutamenti nelle grandezze macroeconomiche e del loro riflesso sull'incidenza dei tributi. Si cercherà, dunque, di tenere una linea di equilibrio.

Infine, signor Presidente e onorevoli senatori, vorrei rivolgere una preghiera: se fosse possibile considerare che l'impegno del Governo alla presentazione del primo provvedimento per il recupero del gettito attenua quelle preoccupazioni in ordine al minor gettito che hanno consigliato alcuni autorevoli senatori a suggerire il ripristino del testo della Camera con la sospensione limitata alla rata di luglio, ne sarei grato all'Assemblea. Oltretutto ciò eviterebbe un riesame del provvedimento, in circostanze parlamentari stagionalmente non facili, da parte della Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della

imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Bisognerà pur dare atto, signor Presidente e onorevoli colleghi, al ministro Pandolfi di essere venuto qui a difendere come meglio forse non era possibile un provvedimento quanto mai negativo. Le cose hanno voluto che lei, onorevole Pandolfi, che probabilmente non condivide nè i motivi ispiratori nè la formulazione del decreto-legge al nostro esame, si sia trovato ad essere Ministro delle finanze di questo

Governo e quindi in qualche modo costretto per ragioni di ufficio a difendere il contenuto del provvedimento. Lo ha fatto con abilità, impegnandosi con scadenze precise che potrebbero in qualche modo tacitare le nostre critiche, ma tuttavia ciò a me non sembra sufficiente. Ecco le ragioni per le quali sono qui a dichiararle il più brevemente possibile i motivi per i quali la Sinistra indipendente voterà contro la conversione del decreto.

La prima questione è di principio; non è accettabile, onorevole Ministro, che un Governo faccia un decreto che tenga conto di una sentenza della Corte costituzionale non ancora pubblicata. Con sbalordimento ho appreso questa mattina dal senatore Visentini — avevo fatto anch'io qualche calcolo sulle date ma non con la precisione del senatore Visentini — che il decreto era stato fatto prima ancora che la sentenza della Corte costituzionale entrasse in funzione e fosse pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Si pensi che in molti casi per anni sono rimasti dei vuoti creati da sentenze della Corte costituzionale, anche in determinate strutture molto delicate dell'apparato dello Stato, senza che nè il Governo nè il Parlamento provvedessero a colmare quei vuoti! Qui ci troviamo, all'opposto, di fronte ad un Governo che prevede o che ha per vie indirette il testo della Corte costituzionale e già provvede con un decreto.

Mi confermo inoltre nell'opinione di votare contro proprio sulla base delle dichiarazioni fatte dal Governo di cui lei è esponente. Dirò che voto a favore di questo Governo e contro quello che l'ha preceduto, se la vuole mettere in questi termini. Cosa ha dichiarato l'onorevole Andreotti? I problemi fondamentali che sono di fronte al paese, al Governo e al Parlamento sono quelli del ripiano del bilancio dello Stato e in generale della finanza pubblica. Con questo provvedimento lei ha detto poco fa che andiamo incontro ad una perdita per sei mesi di 937 miliardi per il solo 1975 e per la sola imposta sulle persone fisiche. Quindi avevamo più che ragione noi a dire che il complesso delle tasse rinviate a fine anno supera larga-

mente i 1.200-1.300 miliardi, se teniamo conto delle situazioni precedenti al 1974 e della complementare che è stata aggiunta dagli emendamenti della Camera. Rinunciare in questo momento ad una entrata di 1.200-1.300 miliardi (forse più, Visentini sarà in grado di fornirci dei dati più precisi) è perfettamente il contrario di quello che il Presidente del Consiglio ha ritenuto fosse indispensabile fare per avviare il processo di risanamento del bilancio dello Stato.

Le dirò che l'altro punto cardine del programma di politica economica del Governo attuale, quello di fronte al quale il mio Gruppo si è astenuto, riguarda la lotta all'inflazione. Con questo provvedimento voi mantenete nel circolo una cifra pari a quella che ho citato poco fa e questo certamente costituisce una grossa spinta all'inflazione, soprattutto se teniamo conto di quali sono i ceti che hanno nelle mani questa disponibilità liquida e della situazione psicologica generale del paese. Ma quel che è ancora più grave nel decreto (ed è grave il fatto che lei non abbia accettato il nostro suggerimento di tornare al vecchio testo del Governo ma che abbia detto: accettiamo il testo della Camera) è la spinta al lassismo fiscale.

Ma come vuole, onorevole Ministro, che la gente ci prenda sul serio quando noi diciamo che sarà necessaria l'austerità, che sarà necessaria una politica fiscale molto severa, che, per risanare i 15.000 miliardi di debiti del bilancio dello Stato, i 25.000 degli enti pubblici e i 13 miliardi di dollari di esposizione che abbiamo con l'estero, saranno necessari anni di severa austerità, anni di seria politica fiscale? Come vuole che la gente ci prenda sul serio (e mi riferisco ad un certo strato di contribuenti), quando poi prendiamo provvedimenti di questo genere? Nè si venga a dire che il provvedimento favorisce tutti e quindi anche i percettori di redditi modesti. No, perchè i redditi da lavoro hanno già pagato con la trattenuta alla fonte ed è probabile che per alcuni di essi vi sarà il diritto al rimborso che qui non è previsto, ma si tratterà nella maggior parte dei casi di cifre sostanzialmente modeste.

Non vale nemmeno, onorevole Ministro — me lo lasci dire con franchezza — l'offerta che è venuto a farci (ed io la prendo sul serio perchè so che lei è una persona responsabile) secondo la quale a settembre noi avremo pronto un meccanismo tale che ci consentirà di recuperare almeno una parte di questi 1.300 miliardi. Ma se è vera la sua affermazione, perchè non accettare la nostra proposta di limitare il decreto agli effetti che ha già avuto, relativi alla rata di luglio, e di rimandarlo alla Camera perchè domani, nel giro di un quarto d'ora, lo riapprovi nel testo originario presentato dal Governo? E non è nemmeno vero, onorevole Ministro, che insistendo su questa linea per la difesa della politica fiscale del cumulo vogliamo fare una politica contro il matrimonio. C'è qualcuno che lo ha affermato in quest'Aula e ci sono dei colleghi che considerano i sostenitori del cumulo fiscale come dei personaggi che hanno qualche cosa contro la famiglia costituita, regolarizzata dal matrimonio religioso o civile.

Sapete benissimo che non è così e vorrei tranquillizzare i colleghi che hanno preoccupazioni su questo punto. Ci sono dei meccanismi — e il senatore Visentini ne aveva già individuati alcuni nella legge che porta il suo nome — che consentono di salvare o tutti i redditi da lavoro delle donne oppure certi livelli di redditi medi o medio-bassi delle famiglie, tipici del mondo del lavoro italiani. Ma pensate a che cosa serve la dichiarazione separata dei redditi tra marito e moglie quando si sale verso certi livelli! Pensate a come sarà facile spostare, per esempio, a carico della moglie una parte di reddito che se invece restasse a carico del marito sarebbe colpita da un'aliquota piuttosto elevata. Pensate ai mille giochi che i tanti evasori fiscali del nostro paese potranno fare sulla possibilità, che qualcuno vuole offrire loro, di separare totalmente le dichiarazioni in ogni caso ed in tutte le occasioni.

Niente contro il matrimonio, ma molto contro le isole di immunità fiscale perchè è questo, onorevole Ministro, che sta al fondo dell'animo di chi ha dettato il decreto-legge contro il quale oggi votiamo.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho illustrato già nel mio intervento le ragioni della nostra opposizione e mi limito in questa sede a ribadirla.

Mi sia consentito fare un esempio. Noi abbiamo delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, che sono le cosiddette aliquote base (6, 12, 18), e poi abbiamo delle aliquote che potremmo dire stravaganti: 2, 3, 30, 35 per cento. Supponiamo, per assurdo, che una disposizione della Corte costituzionale dichiarasse che una certa aliquota fra quelle più elevate, quella sulle automobili di lusso o quella sul *whisky*, sono incostituzionali. In questo caso, ove si seguisse la linea che è stata adottata con il provvedimento che stiamo esaminando, il Governo, invece di fare un decreto-legge per applicare l'aliquota del 18 per cento o almeno quella del 12, deciderebbe un totale abbuono dell'IVA, per cui questi prodotti, oggi tassati al 35 per cento, diventerebbero del tutto esenti dalla imposta sul valore aggiunto.

Questo è il criterio che è stato seguito con il decreto-legge contro il quale noi votiamo: e cioè ad un beneficio che la Corte costituzionale ha dato e che, da quello che capisco, si vuole estendere con una interpretazione che non condivido relativa agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità se ne aggiunge un altro, molto cospicuo, di sospensione del pagamento delle imposte.

Ho detto prima che in questo nostro paese le elezioni non finiscono mai. Alle promesse elettorali che hanno portato a certe conseguenze seguono subito altre elargizioni per altri futuri elettori. Di qui certe posizioni di certi gruppi politici che, dopo tante dichiarazioni di rigore, dimostrano di non tenere affatto conto del rigore e di essere invece quanto mai propensi alla rinuncia e alla allegra finanza.

Così alla avvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme non più in vigore e relative al passato — norme procedurali e non di sostanza sul cumulo — si aggiunge un cospicuo rinvio nel pagamento delle impo-

ste, per sei mesi, per una cifra che non è pari all'entità del cumulo ma che, come ci è stato detto, per il 1974 è pari a 940-950 miliardi, senza tener conto della complementare. Per cui i 1.200 miliardi di cui si è detto sono certamente inferiori alla realtà se noi aggiungiamo anche l'imposta complementare. Tutto questo a favore di categorie che sono diverse dal lavoro dipendente, a favore delle categorie più abbienti, sia perchè l'imposta derivante dal cumulo, anche con la legge precedente, ma tanto più con quella del 2 dicembre 1975 (che comunque non è toccata), riguardava i redditi superiori ad una certa cifra, sia perchè si sospende l'imposta a favore di chi non ha avuto le ritenute alla fonte. Quindi noi non possiamo condividere questo beneficio, questa elargizione. Capisco che fa piacere ai contribuenti non pagare le imposte. Io personalmente nella mia vita non sono mai stato nè disoccupato nè nullatenente e devo dire che mi ha sempre dato fastidio pagar le imposte. Dovrei quindi essere sensibile alla tutela dei contribuenti, e lo sono. Ma sono anzitutto sensibile al rigore con cui vanno applicate le imposte, alla difesa del sistema e alla tutela dello Stato.

E mi consenta il senatore Marangoni di osservargli che non vale dire che i comunisti voteranno a favore se il Ministro darà certe assicurazioni. Il Ministro, poveretto, assicura tutto, perchè si trova in una posizione difficile. Egli deve difendere un decreto-legge che non è suo e del quale egli è costretto a fare la difesa d'ufficio. Non voglio andare più in là di questo e io veramente lo ammiro per il vigore con cui ha difeso questo provvedimento che non è suo ma che ha ereditato dal precedente Governo e che ritengo che egli probabilmente, anzi certamente, per la stima che ho per lui, avrebbe impostato in modo del tutto diverso.

È inutile dire, come il Gruppo comunista ha detto, che vota in senso positivo perchè si fida di non si sa quali garanzie. Sono parole e soltanto parole. La realtà è che con questo provvedimento per sei mesi si dà un beneficio molto consistente a determinate categorie che sarebbero le più qualificate a

pagare le imposte: alle imprese, ai commercianti, ai professionisti. C'è poco da parlare di lotta alle evasioni e di rigore, come hanno fatto or ora i comunisti. Questi sono discorsi di evasione: evasione dai problemi, evasione dalla coerenza, evasione dai propri doveri, evasione dal rigore. Si rinuncia a tenere il punto quali che siano poi le pressioni che possano venire.

Per quanto riguarda la futura nuova disciplina, mi permetto di far presente, senza superare i limiti nè l'oggetto della dichiarazione di voto, che per dare una nuova disciplina si dovranno avere le cifre molto esatte di gettito, per conoscere bene cosa facciamo. Ho sentito con piacere che si tiene presente — del resto l'aveva detto il Presidente del Consiglio — che le aliquote si stanno gonfiando di per sè per riflesso dell'inflazione. Noi rischiamo infatti di assistere a questa situazione: mentre oggi si danno centinaia di miliardi di rinvio di imposte a chi non c'è ragione di darli, poco dopo si comincerà con demagogia e anche con risentimento a escogitare qualche improvvisazione per aumentare il gettito delle imposte.

Il Ministro ha riferito che per il 1974 la perdita di gettito per l'eliminazione del cumulo sarebbe di 480 miliardi. Ma questa cifra è in parte apparente, perchè va tenuto presente che la suddetta cifra è al lordo delle 150.000 lire che sono state attribuite come credito d'imposta derivante dal cumulo del 1974, da valere per il 1975 a favore appunto di chi aveva avuto il cumulo nel 1974. Quindi chi aveva avuto il cumulo del 1974 ha avuto un credito di imposta di 150.000 lire. Questo rende ancora più difficile la sistemazione per il 1974 perchè, se si farà la nuova procedura di tassazione separata delle dichiarazioni 1974, io chiedo con quali espedienti tecnici si riuscirà a recuperare contemporaneamente le 150.000 lire che si sono date come credito d'imposta, le quali evidentemente vanno recuperate perchè presupponevano il cumulo nel 1974.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze.*
Senatore Visentini, è il problema più sem-

plice: elettronicamente vengono eliminate le 150.000 lire di minor credito.

V I S E N T I N I. Lo so anch'io, onorevole Ministro, che elettronicamente si può far tutto, compresi gli errori. Le macchine elettroniche le conosciamo tutti abbastanza bene. Sulle dichiarazioni relative al 1975, presentate nel 1976, il recupero è semplice. Ma occorrerebbe invece che vi fosse una contestualità fra la liquidazione separata per il 1974 e il recupero del credito d'imposta.

Desidero comunque far presente, a parte la difficoltà amministrativa perchè bisogna mettere di fronte i due tipi di dichiarazione e non prendere solo i supporti magnetici del 1974, che la perdita di gettito che il cumulo determina per il 1974 non è dei 480 miliardi di cui si è parlato ma dei 480 miliardi meno le 150.000 lire che si recupereranno. Mi fa piacere che il Ministro ci dica in questo momento che delle 150.000 lire non si rinvia il recupero ad un momento successivo, ma che esse saranno recuperate nel momento in cui si farà la tassazione separata per il 1974, cioè la riliquidazione: ci dirà poi se siano recuperabili nei confronti del marito o della moglie, cosa che vedremo in un momento successivo. Impegnerei però il Ministro, nei limiti del possibile, sulle cose dette, ossia che il recupero avvenga in relazione alla riliquidazione per il 1974 e non dopo.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze*. Avevo detto che è possibile annullare nelle D.U. 1975 la voce corrispondente al credito di imposta per l'effetto del cumulo per il 1974. È possibile annullarla elettronicamente e non avevo parlato della questione di come sia possibile recuperare nella tassazione separata delle D.U. 1974 il credito di imposta: questo è, allo stato, solo un obiettivo e non posso darne assicurazione come di cosa fatta.

V I S E N T I N I. Prendo atto della sua prudenza che corrisponde alla mia convinzione: e cioè che le 150.000 lire non sono

recuperabili in relazione alla nuova liquidazione per il 1974, e che per il 1974 lei riuscirà a fare soltanto la riliquidazione separata. Di conseguenza il contribuente avrà un altro beneficio, ossia pagherà meno per il 1974 per la riliquidazione separata, avendo già avuto un beneficio (esercitato nel 1975 ma relativo al 1974) che sono le 150.000 lire di credito di imposta che saranno recuperate soltanto in un momento successivo e non contestualmente.

Queste considerazioni anche pratiche, ossia in particolare che il beneficio dell'annullamento del cumulo per il 1974 si duplica con quello del 1975 delle 150.000 lire di credito d'imposta, mi porta a confermare il voto contrario a questo provvedimento che va ben oltre i 1.200 miliardi di sospensione. Quanto meno la cifra di 1.200 miliardi è largamente prudenziale in confronto alla cifra effettiva. La sospensione avviene, come è stato detto, senza alcun interesse a carico dei contribuenti. Si tratta di una rinuncia di gettito per il 1976 che peserà notevolmente per lo Stato.

Il provvedimento futuro lo vedremo. Il Presidente del Consiglio, con molta cortesia, l'altro giorno, nella sua replica, mi ha invitato alla collaborazione ed è chiaro che sono pronto a collaborare per trovare una soluzione, tenendo conto che forse il problema è, per quanto riguarda le cifre, meno grave di quanto è stato detto. Con le aliquote nuove, con le detrazioni nuove che abbiamo ammesso nel 1975, con la detrazione speciale di imposta fino a 360.000 lire nei casi di cumulo, il problema è in effetti di assai minore consistenza di quello che può essere apparentemente per il 1974. Vi è però la necessità che la soluzione tenga conto in qualche modo delle situazioni familiari. È inevitabile, perchè la famiglia è anche unità economica. Proprio chi — è il mio caso — ha famiglie in ordine, affetti familiari precisi, sicuri, non ha mai dubitato che la famiglia è anche una unità amministrativa ed economica: proprio gli affetti familiari comportano l'unità economica, per cui nella mia famiglia sarebbe assurdo pensare che marito e moglie non conoscano reciprocamente i

loro redditi e non li mettano in comune e che il reddito del marito non sia quello della moglie e viceversa, e ciò anche prima delle modificazioni legislative in materia di regime familiare. Proprio nelle famiglie più unite c'è un'unità anche economica. E di questo anche nella nuova soluzione dovremo tener conto. Del resto questa unità economica della famiglia si imporrà se interverrà un altro provvedimento al quale sono contrario: e cioè il blocco dei salari e degli stipendi superiori, supponiamo, agli otto milioni. Io credo che tutta la scala mobile debba venire rivista e che non si debba invece operare un blocco discriminato da un certo livello in su e non da un certo livello in giù.

Comunque se il suddetto blocco dovesse venire, si dovrebbe anche in tale sede tenere conto che quando in una famiglia vi fosse un solo reddito di 8 milioni e in un'altra famiglia due redditi di 7 milioni, sarebbe assurdo bloccare il reddito di 8 milioni senza tener conto della situazione di sfavore che ciò creerebbe nei confronti della famiglia dove vi è un solo reddito.

Comunque il problema della eventuale nuova disciplina fiscale della materia verrà trattato in altra sede e fin da ora mi dichiaro a disposizione. Per quanto riguarda il provvedimento particolare al nostro esame devo ribadire che esso concede un beneficio notevolissimo, ingiustificato, con effetti inflazionistici: per cui noi votiamo contro.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge in discussione, che ci apprestiamo a convertire in legge e che statuisce la sospensione fino al 31 dicembre 1976 della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, nonchè dell'imposta complementare, è stato attentamente esaminato dal Gruppo socialista che voterà a favore, sebbene con molte riserve e per-

plexità, associandosi alle critiche espresse dai diversi Gruppi.

Non possiamo però non porre in evidenza la nostra viva preoccupazione per una diminuzione di entrata che, secondo calcoli da noi fatti ed ora confermati dall'onorevole Ministro, si aggirerebbe sui 1.000 miliardi, proprio in un momento in cui il disavanzo deve essere contenuto e non ulteriormente dilatato, ad evitare che l'inflazione selvaggia riprenda con vigore.

Certo la sentenza della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'operato degli uffici fiscali in ordine alle norme che disciplinano il trattamento tributario dei redditi cumulati, ha apportato una radicale trasformazione nell'ambito di tale materia lasciandoci molto perplessi. Pur non contestando l'operato della Corte costituzionale dobbiamo però osservare che le sentenze della stessa vengono rese di dominio pubblico assai tardivamente. Nel caso di cui trattasi, oltre a creare un vuoto che dovrà essere rapidamente colmato, ha posto gli uffici finanziari in grave difficoltà per le innumerevoli leggi e leggine, riforme e miniriforme che al termine della sesta legislatura li hanno letteralmente intasati.

Occorre quindi che il Governo, come ha dichiarato nella sua esposizione programmatica il presidente Andreotti, presenti al più presto al Parlamento un'adeguata nuova normativa per una definitiva soluzione dei problemi, ridando fiducia ai contribuenti, per attuare quel miglior rapporto con il fisco da tutti auspicato ma non ancora raggiunto. Certo il lavoro per colmare il vuoto apertosi nell'ordinamento fiscale è imponente e proprio per questo auspichiamo che il Governo presenti al più presto al Parlamento un disegno di legge concreto, organico, incisivo sul quale si possa aprire un ampio e costruttivo dibattito.

Noi socialisti siamo preoccupati che ancora una volta queste dilazioni vadano a beneficio esclusivo delle categorie abbienti e a danno di quelle più deboli e dei lavoratori. Auspichiamo quindi che la caccia all'evasore fiscale si inizi al più presto, con metodi seri e concreti, con provvedimenti dissuasivi di

carattere penale e con procedure rapide, anche arrivando nei casi più gravi alla sospensione da ogni attività professionale e commerciale. Occorre che le promesse dei ministri Stammati prima e Pandolfi ora, in tale direzione, non siano, come quelle dei loro predecessori, ancora una volta disattese. Mi si consenta per inciso di dire che approviamo incondizionatamente l'azione energica di questi giorni contro le cosiddette bandiere ombra e ci meraviglia che l'onorevole Sarti si sia scandalizzato e abbia protestato per i lodevoli sequestri compiuti dalla Guardia di finanza dalla quale ci attendiamo un'azione ancora più impegnativa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue dichiarazioni programmatiche ha confermato che il Governo affronterà subito il problema della finanza pubblica sia riorganizzando il settore delle entrate fiscali sia contenendo e diminuendo il disavanzo. Noi lo attendiamo all'opera.

Ed è appunto in questo spirito che riconfermo il parere favorevole del Partito socialista alla conversione in legge del decreto in esame.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 104**

V I T A L E G I U S E P P E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I T A L E G I U S E P P E. A nome della 9^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976 » (104).

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari